



# PROTEZIONE REDDITO

Contratto di assicurazione per la tutela del reddito della persona in caso di infortunio, malattia, perdita del posto di lavoro

## SET INFORMATIVO

Il presente SET INFORMATIVO comprende

- **Documento Informativo Precontrattuale** – Edizione CRSMO04902DUE0226
- **Documento Informativo Precontrattuale aggiuntivo** – Edizione CRSMO04902DUE0226
- **Condizioni di Assicurazione** comprensive di **Glossario** (redatte secondo le “Linee Guida per Contratti Chiari e Comprensibili”) e **Fac-Simile del modulo di Proposta di Assicurazione** – Edizione CRSMO04902T0226

Da consegnare al potenziale Contraente prima della sottoscrizione della polizza e da leggere attentamente

Edizione CRSMO08922XUE0226

Data di ultimo aggiornamento 10 febbraio 2026

# Contratto di assicurazione per la tutela del reddito della persona in caso di infortunio, malattia, perdita del posto di lavoro



Documento informativo precontrattuale per i prodotti assicurativi danni

Compagnia: Credemassicurazioni S.p.A.

Prodotto: **Protezione Reddito**

Data ultimo aggiornamento: 10/02/2026

Le informazioni precontrattuali e contrattuali complete relative al prodotto sono fornite in altri documenti.

## Che tipo di assicurazione è?

Protezione Reddito preserva l'equilibrio economico e il tenore di vita attraverso una serie di garanzie a protezione della persona.



### Che cosa è assicurato?

Le prestazioni assicurate sono le seguenti:

- ✓ **Morte da infortunio**
- ✓ **Invalidità Totale Permanente da infortunio** pari o superiore al 60%

In aggiunta, Credemassicurazioni presta una delle seguenti garanzie a seconda della tua situazione professionale:

- ✓ **Inabilità Temporanea Totale da infortunio o malattia** per i soli lavoratori autonomi;
- ✓ **Ricovero in Istituto di Cura** per i soli lavoratori dipendenti pubblici e per i non lavoratori;
- ✓ **Perdita del Posto di Lavoro** per i soli lavoratori dipendenti privati con contratto a tempo indeterminato.

Credemassicurazioni prevede il rimborso della **somma assicurata** prescelta in caso di Morte da infortunio o Invalidità Totale Permanente da infortunio, purché l'evento si verifichi prima della scadenza del contratto.

In caso di Inabilità Temporanea Totale da infortunio o malattia, Ricovero in Istituto di Cura e Perdita del Posto di Lavoro, Credemassicurazioni corrisponde una somma pari a tanti **indennizzi mensili** quanti ne perdura il periodo di inabilità, ricovero o disoccupazione, sino ad un massimo d'indennizzi così come scelti in fase di sottoscrizione.



### Che cosa non è assicurato?

Non sono assicurabili le **persone che al momento della stipula della polizza:**

- ✗ Non hanno ancora compiuto 18 anni;
- ✗ Hanno compiuto 65 anni.

Le garanzie **Morte da infortunio, Invalidità Totale Permanente da infortunio, Inabilità Temporanea Totale da Infortunio o Malattia, e Ricovero in Istituto di cura** non sono operanti in caso di sinistri causati da:

- ✗ Stati patologici preesistenti o in essere alla data di decorrenza dell'assicurazione e loro seguiti e conseguenze;
- ✗ Patologie psichiatriche o psicologiche e loro conseguenze;
- ✗ Sinistri che siano conseguenza dell'uso di stupefacenti o allucinogeni, dell'abuso di farmaci, o di stati di ubriachezza o d'alcolismo acuto o cronico;
- ✗ Malattie e infortuni che siano conseguenza diretta della pratica di attività pericolose, sportive professionistiche o di sport pericolosi o estremi;
- ✗ Sindrome da immunodeficienza acquisita (AIDS), ovvero altre patologie ad essa collegate.

Inoltre, le garanzie relative a **Inabilità Temporanea Totale e Ricovero in Istituto di Cura** non sono operanti in caso di:

- ✗ Aborto volontario non terapeutico.

La garanzia relativa alla **Perdita del Posto di Lavoro** non è valida nei seguenti casi:

- ✗ Se l'assicurato, al momento del sinistro, non risulta assunto con contratto a tempo indeterminato da almeno 12 mesi (nel caso in cui l'assicurato risulti assunto presso il medesimo datore di lavoro da almeno 12 mesi, sono conteggiati anche i periodi lavorativi continuativi con tipologie contrattuali differenti, fermo restando che, al momento del sinistro, l'assicurato deve risultare assunto con contratto a tempo indeterminato);
- ✗ Licenziamenti dovuti a "giusta causa", a motivi disciplinari, a dimissioni;
- ✗ Licenziamenti tra congiunti (coniuge o convivente; ascendenti e discendenti; collaterali; altri parenti e affini) - l'esclusione opera anche nell'ipotesi in cui il datore di lavoro sia costituito in forma societaria;
- ✗ Licenziamenti tra persone conviventi;
- ✗ Situazioni che diano luogo all'indennizzo da parte della Cassa integrazione guadagni ordinaria, edilizia o straordinaria o di altro istituto a sostegno e/o ammortizzatore sociale;
- ✗ Contratti di lavoro stipulati all'estero (salvo che il rapporto di lavoro sia regolato dalla Legge Italiana).



## Ci sono limiti di copertura?

- ! L'assicurazione vale per le **persone di età** non superiore a 69 anni.
- ! L'**Invalità Totale Permanente da infortunio** inferiore al 60% non è coperta dalla polizza.
- ! L'**Inabilità Temporanea Totale** da infortunio e malattia è sottoposta a un periodo di franchigia e si attiva solo se l'inabilità ha una durata superiore a 20 giorni; inoltre, per il solo caso di **Inabilità Temporanea Totale da malattia** la copertura assicurativa è sottoposta ad un periodo di carenza di 30 giorni, immediatamente successivo alla data di effetto della polizza, durante il quale la copertura non è efficace.
- ! Il **Ricovero in Istituto di Cura** a seguito di infortunio o malattia deve avere una durata superiore a 3 pernottamenti. Inoltre, per il solo caso di **Ricovero in Istituto di Cura dovuto a malattia** la copertura assicurativa è sottoposta a un periodo di carenza di 30 giorni, immediatamente successivo alla data di effetto della polizza, durante il quale la copertura non è efficace.
- ! La copertura assicurativa per il caso di **Perdita del Posto di Lavoro** dovuta a giustificato motivo oggettivo è sottoposta ad un periodo di franchigia di 60 giorni, nonché ad un periodo di carenza di 90 giorni immediatamente successivo alla data di effetto della polizza, durante il quale la copertura non è efficace.
- ! Le prestazioni assicurative a seguito di **Inabilità temporanea totale, Ricovero in istituto di cura e Perdita del Posto di Lavoro** prevedono un limite massimo di 3 sinistri indennizzabili a termini di polizza.



## Dove vale la copertura?

- ✓ Le coperture **Morte da infortunio, Invalità Totale Permanente da infortunio e Perdita del Posto di Lavoro** (quest'ultima relativa a contratti di lavoro regolati dalla Legge Italiana) sono valide in tutto il mondo.
- ✓ Le coperture per **Inabilità Temporanea Totale da infortunio o malattia e per Ricovero in Istituto di Cura** valgono soltanto per i sinistri verificatisi nell'ambito dell'Unione Europea e della Svizzera.



## Che obblighi ho?

- Quando sottoscrivi il contratto e nel caso sia presentata una richiesta di risarcimento, hai il dovere di fare dichiarazioni esatte e complete. Eventuali dichiarazioni inesatte o le reticenze relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, nonché essere causa di annullamento del contratto.
- Se durante il periodo di efficacia dell'assicurazione cambi attività lavorativa rispetto a quella dichiarata in sede di sottoscrizione (ad esempio, da Lavoratore Dipendente Privato a Lavoratore Autonomo), hai l'obbligo di comunicare, entro 7 giorni, tale cambiamento a Credemassicurazioni.
- Se trasferisci la tua residenza fuori dal territorio italiano, lo devi comunicare immediatamente a Credemassicurazioni.



## Quando e come devo pagare?

Il premio deve essere pagato in un'unica soluzione alla data di effetto della polizza. Puoi pagare il premio mediante autorizzazione all'addebito diretto sul tuo c/c bancario. Il premio è comprensivo di imposte.



## Quando comincia la copertura e quando finisce?

Le coperture assicurative possono durare 1 o 3 anni a seconda dell'opzione da te scelta, decorrono dalle ore 24:00 del giorno di pagamento del premio e cessano alle ore 24 del giorno di scadenza dell'assicurazione. Il contratto prevede il tacito rinnovo alla sua scadenza iniziale e, in mancanza di disdetta, l'assicurazione è prorogata per una durata pari ad un anno e così di seguito. Relativamente agli assicurati che hanno compiuto i limiti di età assicurabile (69 anni) in corso di contratto, la garanzia vale sino alla scadenza dell'annualità assicurativa in corso.



## Come posso disdire la polizza?

Hai la facoltà di **recedere** dal contratto, entro 60 giorni dalla data di decorrenza dell'assicurazione e, in caso di variazione dell'attività lavorativa, hai facoltà di **recedere in corso di contratto** entro 30 giorni dalla data di comunicazione della variazione a Credemassicurazioni. Inoltre, è possibile non dar corso al tacito rinnovo del contratto mediante **disdetta** da comunicare almeno 15 giorni prima della scadenza dell'assicurazione. Per esercitare tali diritti devi inviare, entro i termini predetti, una comunicazione a Credemassicurazioni con le modalità indicate nelle Condizioni di Assicurazione (raccomandata AR, PEC, per il tramite dell'Intermediario).

In caso di recesso, ti è restituita la parte di premio relativa al rischio non corso ad esclusione delle eventuali imposte.

Per l'esercizio di tali diritti, non ti è addebitato alcun costo.

# Contratto di assicurazione per la tutela del reddito della persona in caso di infortunio, malattia, perdita del posto di lavoro

Documento informativo precontrattuale aggiuntivo per i prodotti assicurativi danni (DIP aggiuntivo Danni)



Prodotto: Protezione Reddito

Data di aggiornamento: 10/02/2026

Il DIP aggiuntivo Danni pubblicato è ultimo disponibile

## Scopo

Il presente documento contiene informazioni aggiuntive e complementari rispetto a quelle contenute nel documento informativo precontrattuale per i prodotti assicurativi danni (DIP Danni), per aiutare il potenziale contraente a capire più nel dettaglio le caratteristiche del prodotto, con particolare riguardo alle coperture assicurative, alle limitazioni, alle esclusioni, ai costi nonché alla situazione patrimoniale dell'impresa.

**Il Contraente deve prendere visione delle condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione del contratto.**

## Società

**Credemassicurazioni S.p.A.**, Sede Legale e Direzione Generale: Via Luigi Sani, 3 - 42121 Reggio Emilia (Italia); tel. **800 27.33.36**; sito internet: [www.credemassicurazioni.it](http://www.credemassicurazioni.it); e-mail: [info@credemassicurazioni.it](mailto:info@credemassicurazioni.it); PEC: [info@pec.credemassicurazioni.it](mailto:info@pec.credemassicurazioni.it). Iscritta all'Albo delle Imprese di Assicurazione n.1.00131.

Il patrimonio netto civilistico di Credemassicurazioni al 31 dicembre 2024, ammonta a € 89,0 milioni; il risultato economico di periodo, alla medesima data, ammonta a € 15,6 milioni. L'indice di solvibilità (solvency ratio) è pari al 364,2% se consideriamo il Requisito Patrimoniale di Solvibilità e pari al 809,3% se consideriamo il Requisito Patrimoniale Minimo. I dati esposti sono consultabili nella relazione sulla solvibilità e sulla condizione finanziaria dell'impresa (SFCR) disponibile sul sito internet dell'impresa (<https://www.credemassicurazioni.it/content/credemassicurazioni/it/home/bilanci-e-SFCR.html>)

Al contratto si applica la legge italiana.

## Prodotto



### Che cosa è assicurato?

Oltre a quanto indicato nel DIP Danni sono espresse di seguito maggiori informazioni.

Le garanzie sono proposte abbinare in pacchetti predefiniti, non proponibili singolarmente, per soddisfare le diverse necessità assicurative legate all'attività professionale che svolge al momento dell'adesione (lavoratore dipendente privato, lavoratore autonomo, lavoratore dipendente pubblico, non lavoratore).

Per i dettagli dei singoli pacchetti, consulta il paragrafo "**Sezioni**" facente parte dell'**INTRODUZIONE** alle **CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE**. In questo paragrafo è possibile consultare le garanzie comuni, valide per tutti gli Assicurati indipendentemente dalla loro professione, e le garanzie specifiche aggiuntive per ciascuna tipologia di attività professionale. Infine, per una maggiore comprensione delle attività professionali, si rimanda al **GLOSSARIO** delle **CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE**.



### Che cosa NON è assicurato?

#### Rischi esclusi

Oltre a quanto indicato nel DIP Danni sono espresse di seguito maggiori informazioni.

Le garanzie **Morte da infortunio**, **Invalidità Totale Permanente da infortunio** pari o superiore 60%, **Inabilità Temporanea Totale da Infortunio o Malattia**, e **Ricovero in Istituto di cura** non sono operanti in caso di sinistri causati da:

- ✗ Dolo del Contraente o dell'Assicurato o del Beneficiario;
- ✗ Partecipazione attiva dell'Assicurato a delitti dolosi; a risse, tranne per il caso di legittima difesa; ad atti di terrorismo e sabotaggio; in occasione di guerra, dichiarata o di fatto;
- ✗ Azioni intenzionali dell'Assicurato quali: la mutilazione volontaria; i sinistri provocati volontariamente dall'Assicurato;
- ✗ Infortunio di volo, se l'Assicurato viaggia a bordo di aeromobile non autorizzato al volo o con pilota non titolare di brevetto idoneo, o in qualità diversa da passeggero di aeromobili in servizio pubblico per il trasporto di persone;

	<ul style="list-style-type: none"> <li>✗ Partecipazione alla guida o anche come passeggero, di veicoli o natanti a motore in competizioni agonistiche e nelle relative prove nonché dalla pratica di automobilismo e motociclismo durante liberi accessi a circuiti;</li> <li>✗ Malattie ed infortuni che siano conseguenza diretta o indiretta di esplosioni o di radiazioni atomiche, naturali o provocate artificialmente;</li> <li>✗ Infortuni subiti a seguito di uso o produzione di esplosivi.</li> </ul> <p>Le garanzie <b>Morte da Infortunio</b> e <b>Invaldità Totale Permanente da Infortunio</b> non sono operanti in caso di sinistro occorso in seguito a:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>✗ Partecipazione a imprese di carattere eccezionale quali –ad esempio– spedizioni esplorative o himalayane o artiche, regate oceaniche, sci estremo.</li> <li>✗ Ricoveri o convalescenze legati alla perdita permanente dell'autosufficienza da parte dell'Assicurato, che richiedono assistenza per gli atti quotidiani della vita, oppure ricoveri di lunga durata o convalescenze dovute principalmente a esigenze assistenziali o fisioterapiche di mantenimento.</li> </ul> <p>Le garanzie <b>Inabilità Temporanea Totale</b> e <b>Ricovero in Istituto di Cura</b> non sono operanti nei seguenti casi:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>✗ Infortuni o malattie derivanti da stato di incapacità di intendere o di volere da sé stesso procurato;</li> <li>✗ Conseguenze di infortuni e malattie verificatisi mentre l'Assicurato svolge la sua normale attività lavorativa fuori dai confini dell'Unione Europea e della Svizzera, salvo che ciò dipenda da una documentabile trasferta di lavoro per un periodo non superiore a 30 giorni;</li> <li>✗ Mal di schiena e patologie assimilabili.</li> </ul> <p>La garanzia <b>Ricovero in Istituto di Cura da Infortunio o Malattia</b> non è valida, inoltre, nel caso d:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>✗ Ricoveri per lunga degenza o convalescenze qualora siano resi necessari prevalentemente da misure di carattere assistenziale o fisioterapico di mantenimento.</li> </ul> <p>La copertura relativa al rischio di <b>Perdita del Posto di Lavoro</b> è esclusa nei seguenti casi:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>✗ Dolo del Contraente o dell'Assicurato o del Beneficiario;</li> <li>✗ Cessazioni, alla loro scadenza di: contratti di lavoro a tempo determinato, contratti di inserimento (ex formazione lavoro), contratti di apprendistato, contratti di somministrazione lavoro (ex lavoratori interinali), contratti di lavoro intermittente;</li> <li>✗ Risoluzioni del rapporto di lavoro, anche consensuali, avvenute a seguito di processi di riorganizzazione aziendale in base ai quali sono previsti trattamenti accompagnatori alla quiescenza;</li> <li>✗ Risoluzione del rapporto di lavoro per raggiungimento dell'età richiesta per il diritto a "pensione di vecchiaia o di anzianità".</li> </ul>
--	---



### Ci sono limiti di copertura?

Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni



### A chi è rivolto questo prodotto?

Protezione Reddito è rivolta a tutelare la persona (di età almeno pari a 18 anni e non superiore a 64) e la sua famiglia dai rischi economici che possono derivare da eventi gravi e imprevedibili della vita quotidiana, non connessi al mancato pagamento delle rate dei finanziamenti sottoscritti con Credito Emiliano, quali: la Morte da infortunio, l'Invaldità Totale Permanente da Infortunio e, a seconda della situazione lavorativa, l'Inabilità Temporanea Permanente da Infortunio o Malattia per i lavoratori autonomi, il Ricovero in istituto di cura per i lavoratori dipendenti pubblici e per i non lavoratori e la Perdita del posto di lavoro per i lavoratori dipendenti di aziende private.



### Quali costi devo sostenere?

Il Premio è comprensivo dei costi di intermediazione pari al 30% del premio versato al netto delle imposte

<b>COME POSSO PRESENTARE I RECLAMI E RISOLVERE LE CONTROVERSIE?</b>	
<b>All'impresa assicuratrice</b>	È possibile presentare un reclamo a Credemassicurazioni inviando una comunicazione, in forma scritta e corredata da eventuale documentazione, alla Funzione Reclami di Credemassicurazioni SpA ai seguenti recapiti: Credemassicurazioni SpA - Funzione Reclami, Via Luigi Sani 3, 42121 Reggio Emilia; e-mail: <a href="mailto:reclami@credemassicurazioni.it">reclami@credemassicurazioni.it</a> oppure compilando l'apposito form presente all'indirizzo internet: <a href="https://www.credemassicurazioni.it/content/credemassicurazioni/it/home/segnalazione-reclami.html">https://www.credemassicurazioni.it/content/credemassicurazioni/it/home/segnalazione-reclami.html</a> . La Funzione Reclami di Credemassicurazioni, in conformità alle disposizioni in materia, fornirà riscontro entro il termine massimo di quarantacinque giorni dal ricevimento del reclamo.
<b>All'IVASS</b>	In caso di esito insoddisfacente o risposta tardiva, è possibile rivolgersi all'IVASS, Via del Quirinale, 21 - 00187 Roma, fax 06.42133206, pec: <a href="mailto:ivass@pec.ivass.it">ivass@pec.ivass.it</a> Info su: <a href="http://www.ivass.it">www.ivass.it</a>
<b>PRIMA DI RICORRERE ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA è possibile avvalersi di sistemi alternativi di risoluzione delle controversie, quali:</b>	
<b>Arbitro Assicurativo</b>	Presentando ricorso all'Arbitro Assicurativo tramite il portale disponibile sul sito internet dello stesso ( <a href="http://www.arbitroassicurativo.org">www.arbitroassicurativo.org</a> ) dove è possibile consultare i requisiti di ammissibilità, le altre informazioni relative alla presentazione del ricorso stesso e ogni altra indicazione utile.
<b>Mediazione</b>	Interpellando un Organismo di Mediazione tra quelli presenti nell'elenco del Ministero della Giustizia, consultabile sul sito <a href="http://www.giustizia.it">www.giustizia.it</a> (Legge 9/8/2013, n. 98).
<b>Negoziazione assistita</b>	Tramite richiesta del proprio avvocato all'Impresa.
<b>Altri sistemi alternativi di risoluzione delle controversie</b>	Se tra il l'Assicurato o i Beneficiari e Credemassicurazioni insorgono controversie sull'insorgenza o sulle conseguenze dell'Infortunio o della Malattia oppure sul grado di Invalidità Totale Permanente, o sulla durata del Ricovero in Istituto di Cura la decisione della controversia può essere demandata, su accordo di tutte le parti tra cui è pendente la contestazione, ad un collegio di medici. Per la risoluzione delle liti transfrontaliere è possibile presentare reclamo all'IVASS o direttamente al sistema estero competente chiedendo l'attivazione della procedura FIN-NET o della normativa applicabile.
<b>REGIME FISCALE</b>	
<b>Trattamento fiscale applicabile al contratto</b>	Alle garanzie previste dal contratto si applica l'aliquota d'imposta del 2,5%. I Premi delle assicurazioni aventi per oggetto il rischio di Morte e di Invalidità Permanente non inferiore al 5% possono rientrare, alle condizioni e con i limiti previsti dalla vigente normativa, fra gli oneri per il calcolo delle relative detrazioni dall'imposta dovute dal Contraente.
<b>Cosa è il diritto all'oblio oncologico?</b>	
<b>Diritto all'oblio oncologico</b>	Se sei stato affetto da patologie oncologiche il cui trattamento attivo si è concluso, in mancanza di recidive, da più di dieci anni, secondo quanto previsto dalla legge 7 dicembre 2023, n. 193 e dai relativi decreti attuativi - non sei tenuto a fornire informazioni, né a subire qualunque tipo di indagine (es. visita medica), in merito a questa pregressa patologia. Il termine è ridotto da dieci a cinque anni, nel caso in cui la patologia sia insorta prima del compimento del ventunesimo anno di età. Per le patologie oncologiche previste dalla Legge 7 dicembre 2023, n. 193 e dai relativi decreti attuativi, sono previsti termini inferiori, indicati nella Tabella, consultabile sul sito internet al seguente link <a href="https://www.credemassicurazioni.it/content/credemassicurazioni/it/home/oblio-oncologico.html">https://www.credemassicurazioni.it/content/credemassicurazioni/it/home/oblio-oncologico.html</a>
<b>Certificazione della sussistenza dei requisiti necessari ai fini dell'oblio oncologico</b>	Se prima della stipula o del rinnovo del contratto hai fornito informazioni sul tuo stato di salute relative a patologie oncologiche da cui sei stato precedentemente affetto e il cui trattamento attivo si è concluso senza episodi di recidiva, puoi inviare tempestivamente a Credemassicurazioni, o all'intermediario, la certificazione che ti è stata rilasciata, secondo quanto previsto dalla legge n. 193 del 2023 e successivi decreti attuativi.

<b>Effetti dell'oblio oncologico per le imprese</b>	Se è decorso il periodo previsto per la sussistenza del diritto all'oblio oncologico, le informazioni eventualmente già acquisite non possono essere utilizzate per modificare le condizioni contrattuali, per valutare il rischio dell'operazione o la solvibilità del cliente. Le imprese hanno l'obbligo di cancellare in modo definitivo i dati relativi alla patologia oncologica pregressa entro 30 giorni dal ricevimento della certificazione, senza oneri per il cliente. Le clausole contrattuali stipulate in contrasto con le disposizioni di cui all'art. 2 commi da 1 a 5 della Legge 7 dicembre 2023 n. 193 sono nulle, fatta salva l'efficacia e la validità del contratto. La nullità opera soltanto a vantaggio del contraente o dell'assicurato ed è rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del procedimento.
---	--

**PER QUESTO CONTRATTO L'IMPRESA DISPONE DI UN'AREA INTERNET RISERVATA AL CONTRAENTE (c.d. HOME INSURANCE), PERTANTO DOPO LA SOTTOSCRIZIONE POTRAI CONSULTARE TALE AREA E UTILIZZARLA PER GESTIRE TELEMATICAMENTE IL CONTRATTO MEDESIMO.**



# PROTEZIONE REDDITO

Contratto di assicurazione per la tutela del reddito della persona in caso di infortunio, malattia, perdita del posto di lavoro

## **CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE COMPRENSIVE DI GLOSSARIO**

*Da consegnare al potenziale Contraente prima della sottoscrizione della Polizza e da leggere attentamente.*

# INTRODUZIONE

Protezione Reddito prevede garanzie per proteggere il tuo equilibrio economico e il tuo tenore di vita attraverso una serie di garanzie a protezione della persona.



## QUESTO PRODOTTO FA PER TE SE:

- Sei una persona fisica residente in Italia
- Hai un'età compresa tra i 18 e i 64 anni
- Cerchi una copertura assicurativa che ti tutela dai rischi economici causati da eventi gravi e imprevisti della vita quotidiana quali:
  - Morte da infortunio
  - Invalidità Totale Permanente da infortunio
  - Inabilità Temporanea Permanente da infortunio o malattia, se sei un lavoratore autonomo
  - Ricovero in istituto di cura, se sei un lavoratore dipendente pubblico o non lavoratore
  - Perdita del posto di lavoro, se sei un lavoratore dipendente di aziende private.



## QUESTO PRODOTTO NON FA PER TE SE:

- Non sei una persona fisica residente in Italia
- Hai meno di 18 anni e più di 65 anni compiuti
- Hai ricevuto dal datore di lavoro una comunicazione scritta che ti vede coinvolto in una procedura di mobilità, o di cassa integrazione o usufruisci della Cassa Integrazione Guadagni (ordinaria o straordinaria) o di un altro tipo di istituto a sostegno o ammortizzatore sociale.

## GLOSSARIO E GLOSSARIO GIURIDICO

Indica il significato dei principali termini utilizzati nelle *Condizioni di Assicurazione* e riporta il testo degli articoli del Codice Civile citati.

## LE CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE

Il documento è organizzato nel seguente modo:

## NORME COMUNI A TUTTE LE GARANZIE

Sono norme che regolano l'assicurazione in generale.

## SEZIONI

Il prodotto è composto da sezioni in cui sono illustrate le garanzie offerte, i rischi esclusi e cosa fare in caso di *Sinistro*.

Protezione Reddito prevede un'offerta di garanzie differenziata a seconda della situazione lavorativa dell'*Assicurato* al momento della sottoscrizione della *Proposta*.

Situazione lavorativa al momento della sottoscrizione	Garanzie
<p><b>LAVORATORE DIPENDENTE PRIVATO</b></p> <p>La persona fisica che sia obbligata a prestare il proprio lavoro, con qualsiasi qualifica o in qualsiasi categoria, alle dipendenze di un'azienda o di un ente di diritto privato, in base ad un contratto di lavoro dipendente e che risulti assunto con contratto a tempo indeterminato. Sono ricompresi i soci lavoratori, aventi i predetti requisiti, di società cooperative.</p> <p>Si precisa che il rischio assicurato, di cui alla garanzia Perdita del Posto di Lavoro, esige che il Lavoratore Dipendente Privato, al momento del sinistro, abbia superato il periodo di prova e risulti assunto con contratto a tempo indeterminato da almeno dodici mesi. Nel caso in cui l'assicurato risulti assunto presso il medesimo datore di lavoro da almeno dodici mesi, verranno conteggiati anche i periodi lavorativi continuativi con tipologie contrattuali differenti, fermo restando che, al momento del sinistro, l'assicurato dovrà risultare assunto con contratto a tempo indeterminato.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Morte da Infortunio</li> <li>✓ Invalidità Totale Permanente da Infortunio pari o superiore al 60%</li> <li>✓ Perdita del Posto di Lavoro</li> </ul>

<p><b>LAVORATORE AUTONOMO</b></p> <p>La persona fisica che eserciti un'attività lavorativa regolare o una professione indipendente e che, ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), non percepisca un reddito da lavoro dipendente.</p> <p>Ai sensi della polizza, sono assimilati ai lavoratori autonomi:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• i lavoratori dipendenti che non siano assunti con un contratto a tempo indeterminato, a titolo di esempio, coloro che percepiscano un reddito a fronte di contratti a progetto ovvero i lavoratori con contratto a tempo determinato, d'inserimento (ex contratti di formazione lavoro), d'apprendistato, di somministrazione lavoro (ex lavoratori interinali), di lavoro intermittente, i lavoratori il cui contratto di lavoro sia stipulato all'estero (salvo che detto contratto sia regolato dalla legge italiana);</li> <li>• il legale rappresentante, i soci (tranne i soci lavoratori di cooperative così come indicati nella definizione di Lavoratore Dipendente Privato) e/o i loro congiunti che prestino la propria attività alle dipendenze della società stessa;</li> <li>• i lavoratori il cui rapporto di lavoro non è alle dipendenze di un'azienda. A titolo di esempio, i lavoratori dipendenti di soggetti privati che non svolgono attività d'impresa (es. collaboratrice domestica, badante, ecc).</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Morte da Infortunio</li> <li>✓ Invalidità Totale Permanente da Infortunio pari o superiore al 60%</li> <li>✓ Inabilità Temporanea Totale da Infortunio o Malattia</li> </ul>
<p><b>LAVORATORE DIPENDENTE PUBBLICO</b></p> <p>Il Lavoratore Dipendente di una Pubblica Amministrazione, cioè: tutte le amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli Istituti e scuole di ogni genere e grado e le istituzioni educative; le aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, le Regioni, le Province, i Comuni, le Comunità Montane e loro consorzi ed associazioni; le Istituzioni Universitarie; gli Istituti Autonomi case popolari; le Camere Commercio Industria Artigianato e Agricoltura e loro associazioni; tutti gli enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali; le Amministrazioni, le aziende e gli Enti del Servizio Sanitario Nazionale; l'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (ARAN) e le Agenzie di cui al D.lgs. 30.7.1999 n. 300. Sono altresì considerati dipendenti pubblici i dipendenti degli enti sottoposti alla disciplina del parastato così come da L. 70/1975.</p> <p><b>NON LAVORATORE</b></p> <p>Colui che non è né Lavoratore Dipendente Privato, né Lavoratore Dipendente Pubblico, né Lavoratore Autonomo (ad esempio: pensionati, casalinghe, studenti, benestanti).</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Morte da Infortunio</li> <li>✓ Invalidità Totale Permanente da Infortunio pari o superiore al 60%</li> <li>✓ Ricovero in Istituto di Cura</li> </ul>

Le coperture assicurative come sopra illustrate devono ritenersi parte di un'unica offerta e non sono proponibili separatamente. Sono operanti solo le garanzie acquistate e indicate nel modulo di *Accettazione della Proposta*.

Ti ricordiamo che il pagamento del *Sinistro* è corrisposto nei limiti e alle condizioni stabilite negli articoli che trovi in queste sezioni.

**APPENDICI**

Appendici alle *Condizioni di Assicurazione*

**INFORMAZIONI UTILI**

NOTA BENE: le parti evidenziate devono essere lette attentamente dal *Contraente*.

**HAI BISOGNO DI AIUTO?**

**Servizio clienti gratuito** - attivo dal lunedì al giovedì dalle 9:00 alle 13:00 e dalle 14:00 alle 17:30, il venerdì dalle 9:00 alle 13:00 e dalle 14:00 alle 16:00

800 - 27.33.36

# Indice

GLOSSARIO	1
NORME COMUNI A TUTTE LE GARANZIE	1
 1 OBBLIGHI DEL CONTRAENTE	1
 2 EFFICACIA DELL'ASSICURAZIONE	2
 3 RECESSO, DISDETTA E CESSAZIONE	2
 4 INFORMAZIONI SUL PREMIO	3
 5 DOVE VALE LA COPERTURA	4
 6 ALTRE INFORMAZIONI	4
 7 COMUNICAZIONI	5
SEZIONE MORTE DA INFORTUNIO	5
 8 CHE COSA POSSO ASSICURARE	5
 9 CHE COSA NON È ASSICURATO	6
 10 LIMITI, FRANCHIGIE E\O SCOPERTI	6
 11 CHE COSA FARE IN CASO DI SINISTRO	7
SEZIONE INVALIDITÀ TOTALE PERMANENTE DA INFORTUNIO PARI O SUPERIORE AL 60%	7
 12 CHE COSA POSSO ASSICURARE	7
 13 CHE COSA NON È ASSICURATO	8
 14 LIMITI, FRANCHIGIE E\O SCOPERTI	8
 15 CHE COSA FARE IN CASO DI SINISTRO	9
SEZIONE INABILITÀ TEMPORANEA TOTALE DA INFORTUNIO O MALATTIA	10
 16 CHE COSA POSSO ASSICURARE	10
 17 CHE COSA NON È ASSICURATO	11
 18 LIMITI, FRANCHIGIE E\O SCOPERTI	11
 19 CHE COSA FARE IN CASO DI SINISTRO	12
SEZIONE RICOVERO IN ISTITUTO DI CURA DA INFORTUNIO O MALATTIA	13
 20 CHE COSA POSSO ASSICURARE	13
 21 CHE COSA NON È ASSICURATO	14
 22 LIMITI, FRANCHIGIE E\O SCOPERTI	14
 23 CHE COSA FARE IN CASO DI SINISTRO	15
SEZIONE PERDITA DEL POSTO DI LAVORO	16
 24 CHE COSA POSSO ASSICURARE	16
 25 CHE COSA NON È ASSICURATO	17
 26 LIMITI, FRANCHIGIE E\O SCOPERTI	17
 27 CHE COSA FARE IN CASO DI SINISTRO	18
APPENDICI	
APPENDICE 1 - TABELLA DI VALUTAZIONE DEL GRADO PERCENTUALE DI INVALIDITÀ PERMANENTE	20
ALLEGATI	
FAC SIMILE DEL MODULO DI PROPOSTA	
MODULO DI DENUNCIA SINISTRO	

# GLOSSARIO

Indica il significato dei principali termini utilizzati in *Polizza* che sono evidenziati nelle *Condizioni di Assicurazione* in corsivo. Le definizioni s'intendono sia al singolare sia al plurale.

## ACCETTAZIONE DELLA PROPOSTA

Documento sottoscritto da parte di *Credemassicurazioni* o dell'*Intermediario*, che agisce in nome e per conto di *Credemassicurazioni* anche ai fini della conclusione del contratto assicurativo nel caso in cui la sottoscrizione avvenga mediante il *Servizio di "firma elettronica"*, che attesta l'accettazione della *Proposta* e che determina la *Conclusione del Contratto*.

## AREA RISERVATA - HOME INSURANCE

Area personale, a disposizione del *Contraente*, presente sul sito di *Credemassicurazioni*.

## ASSICURATO

La persona fisica, residente in Italia, protetta dall'*Assicurazione*.

## ASSICURAZIONE

Il contratto di assicurazione.

## ATTIVITÀ LAVORATIVA

Lo stato occupazionale dell'*Assicurato*.

## AZIENDA

Società di capitali, società di persone, imprese individuali, liberi professionisti alle dipendenze dei quali il *Lavoratore Dipendente Privato* svolge la propria *Attività Lavorativa*.

## BENEFICIARIO

Soggetto a favore del quale *Credemassicurazioni* riconoscerà la *Liquidazione* in caso di *Sinistro* indennizzabile

## CARENZA

Periodo immediatamente successivo alla data di effetto del contratto di assicurazione, o immediatamente successivo alla data di variazione dell'*Attività Lavorativa*, durante il quale le garanzie del contratto di assicurazione non sono efficaci. **Se l'evento assicurato avviene in tale periodo *Credemassicurazioni* non corrisponde la prestazione assicurata.**

## COMPAGNIA

*Credemassicurazioni*

## CONCLUSIONE DEL CONTRATTO

Momento in cui il *Contraente* riceve l'*Accettazione della Proposta* sottoscritta da parte di *Credemassicurazioni* o dell'*Intermediario* che agisce in nome e per conto di *Credemassicurazioni* anche ai fini della conclusione del contratto assicurativo nel caso in cui la sottoscrizione avvenga mediante il *Servizio di "firma elettronica"*.

## CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE

Insieme delle clausole che disciplinano il contratto di assicurazione.

## CONTRAENTE

Il soggetto, residente in Italia, che ha stipulato il contratto di assicurazione e sottoscritto il modulo di *Proposta di Assicurazione*.

## COPERTURA

La garanzia assicurativa fornita da *Credemassicurazioni* all'*Assicurato* che, al verificarsi di un *Sinistro* dovuto ad un evento indicato nel presente contratto di assicurazione, corrisponde un determinato *Indennizzo*.

## CREDEMASSICURAZIONI

Credemassicurazioni S.p.A., impresa con sede in Via Luigi Sani 3, 42121 Reggio Emilia.

## DECESSO

Morte dell'*Assicurato*.

## DECORRENZA / DECORRENZA DELL'ASSICURAZIONE

Momento in cui le garanzie divengono efficaci ed in cui la *Polizza* ha effetto, a condizione che sia stato pagato il *Premio* pattuito.

## DISOCCUPAZIONE

Condizione di mancanza di lavoro a seguito di licenziamento dovuto a "giustificato motivo oggettivo".

## DURATA / DURATA DELL'ASSICURAZIONE

Periodo durante il quale il contratto è efficace.

## ESCLUSIONE

Rischi esclusi relativi alla *Copertura* prestata, elencati in appositi articoli o clausole del contratto di assicurazione

## FRANCHIGIA

La franchigia è la parte del danno indennizzabile, espressa in cifra fissa o in percentuale, sull'ammontare del danno totale che rimane a carico dell'*Assicurato* e che quindi non viene indennizzata da *Credemassicurazioni*.

## INABILITÀ TEMPORANEA TOTALE

La perdita temporanea e in misura totale, a seguito di *Infortunio* o *Malattia* non esclusi dalla garanzia, della capacità dell'*Assicurato* ad attendere alla propria professione o mestiere.

## INDENNIZZO

La somma dovuta da *Credemassicurazioni*, in base ad una *Copertura* prevista dal contratto di Assicurazione e indicata sull'*Accettazione della Proposta*, a seguito del verificarsi di un *Sinistro*.

## INFORTUNIO

Evento dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna, che produca lesioni fisiche obiettivamente constatabili che abbiano come conseguenza la morte, l'*Invalidità Totale Permanente* o l'*Inabilità Temporanea Totale*.

Sono inoltre parificati ad infortunio:

1. L'asfissia non di origine morbosa;
2. Gli avvelenamenti acuti da ingestione inconsapevole o da assorbimento involontario di sostanze
3. L'annegamento
4. L'assideramento o il congelamento
5. I colpi di sole o di calore
6. Aborto post traumatico

## INTERMEDIARIO

Soggetto che esercita a titolo oneroso attività di presentazione o proposta di contratti di assicurazione svolgendo atti preparatori e/o conclusivi di tali contratti, ovvero presta assistenza e consulenza finalizzata a tali attività, tramite gli addetti di filiale oltre agli iscritti alla sezione E del RUI per il fuori sede.

Per la presente assicurazione si intende Credito Emiliano S.p.A., con sede in Via Emilia San Pietro, 4 - 42121 Reggio Emilia, iscritta al Registro Unico degli Intermediari di Assicurazione al n° D000059474.

## INVALIDITÀ TOTALE PERMANENTE

La perdita totale, definitiva ed irrimediabile, da parte dell'*Assicurato*, a seguito di *Infortunio*, della capacità di attendere a un qualsiasi lavoro proficuo indipendentemente dall'attività esercitata. L'*Invalidità Totale Permanente* sarà riconosciuta quando il grado percentuale di invalidità, valutato in base alla tabella contenuta nell'Allegato 1 al D.P.R. 30.6.1965 n° 1124 (Tabella INAIL), sia pari o superiore al 60% (è comunque esclusa l'applicazione delle tabelle di cui al D.P.R. del 23 febbraio 2000 n. 38).

## ISTITUTO DI CURA

Istituto universitario, ospedale, casa di cura, regolarmente autorizzati a fornire assistenza ospedaliera. Non sono considerati istituti di cura gli stabilimenti termali, le strutture che hanno prevalentemente finalità dietologiche, fisioterapiche e riabilitative, le case di cura per convalescenza o lungodegenza o per soggiorni e le strutture per anziani.

## LAVORATORE AUTONOMO

La persona fisica che eserciti un'*Attività Lavorativa* regolare o una professione indipendente e che, ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), non percepisca un reddito da lavoro dipendente.

Ai sensi della presente *Polizza*, sono assimilati ai lavoratori autonomi:

- i lavoratori dipendenti che non siano assunti con un contratto a tempo indeterminato, a titolo di esempio, coloro che percepiscano un reddito a fronte di contratti a progetto ovvero i lavoratori con contratto a tempo determinato, d'inserimento (ex contratti di formazione lavoro), d'apprendistato, di somministrazione lavoro (ex lavoratori interinali), di lavoro intermittente, i lavoratori il cui contratto di lavoro sia stipulato all'estero (salvo che detto contratto sia regolato dalla legge italiana);
- Il legale rappresentante, i soci (tranne i soci lavoratori di cooperative così come indicati nella definizione di *Lavoratore Dipendente Privato*) e/o i loro congiunti che prestino la propria attività alle dipendenze della società stessa;
- I lavoratori il cui rapporto di lavoro non è alle dipendenze di un'*Azienda* così in precedenza definita. A titolo di esempio, i lavoratori dipendenti di soggetti privati che non svolgono attività d'impresa (es. collaboratrice domestica; badante; ecc.).

## LAVORATORE DIPENDENTE PRIVATO

La persona fisica che sia obbligata a prestare il proprio lavoro, con qualsiasi qualifica o in qualsiasi categoria, alle dipendenze di un'*Azienda* o di un ente di diritto privato, in base ad un contratto di lavoro dipendente e che risulti assunto con contratto a tempo indeterminato. Sono ricompresi i soci lavoratori, aventi i predetti requisiti, di società cooperative.

Si precisa che il rischio assicurato, di cui alla garanzia *Perdita del Posto di Lavoro*, esige che il Lavoratore Dipendente Privato, al momento del *Sinistro*, abbia superato il periodo di prova e risulti assunto con contratto a tempo indeterminato da almeno dodici mesi. Nel caso in cui l'*Assicurato* risulti assunto presso il medesimo datore di lavoro da almeno dodici mesi, verranno conteggiati anche i periodi lavorativi continuativi con tipologie contrattuali differenti, fermo restando che, al momento del *Sinistro*, l'*Assicurato* dovrà risultare assunto con contratto a tempo indeterminato.

## LAVORATORE DIPENDENTE PUBBLICO

Il Lavoratore Dipendente di una Pubblica Amministrazione, cioè: tutte le amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli Istituti e scuole di ogni genere e grado e le istituzioni educative; le aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, le Regioni, le Province, i Comuni, le Comunità Montane e loro consorzi ed associazioni; le Istituzioni Universitarie; gli Istituti Autonomi case popolari; le Camere Commercio Industria Artigianato e Agricoltura e loro associazioni; tutti gli enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali; le Amministrazioni, le aziende e gli Enti del Servizio Sanitario Nazionale; l'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (ARAN) e le Agenzie di cui al D.lgs. 30.7.1999 n. 300. Sono altresì considerati dipendenti pubblici i dipendenti degli enti sottoposti alla disciplina del parastato così come da L. 70/1975.

## LIQUIDAZIONE

Determinazione e pagamento al *Beneficiario* della prestazione dovuta al verificarsi del *Sinistro* indennizzabile previsto dalla *Polizza*.

## MALATTIA

Alterazione evolutiva dello stato di salute non dipendente da *Infortunio*.

## NON LAVORATORE

Colui che non è né *Lavoratore Dipendente Privato*, né *Lavoratore Dipendente Pubblico*, né *Lavoratore Autonomo* (ad esempio: pensionati, casalinghe, studenti, benestanti).

## PERDITA DEL POSTO DI LAVORO

La perdita del lavoro a seguito di licenziamento per "giustificato motivo oggettivo" indipendentemente dalla volontà o dalla colpa dell'*Assicurato*.

## POLIZZA

Documento che fornisce la prova dell'esistenza del contratto di assicurazione.

## PREMIO

Somma di denaro dovuta dal *Contraente* a *Credemassicurazioni* in relazione alla *Copertura* prestata.

## PRESCRIZIONE

Estinzione del diritto per mancato esercizio dello stesso entro i termini stabiliti dalla legge. I diritti derivanti dal presente contratto di assicurazione si prescrivono nel termine di due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda.

## PROPOSTA - PROPOSTA DI ASSICURAZIONE

Documento sottoscritto dal *Contraente* con il quale egli manifesta a *Credemassicurazioni* la volontà di concludere l'*Assicurazione* in base alle caratteristiche ed alle condizioni in esso indicate. Tale documento indica espressamente le garanzie acquistate e contiene dichiarazioni rilevanti ai fini della validità delle *Coperture*.

## RECESSO

Diritto del *Contraente* di recedere dalla *Polizza* di assicurazione e farne cessare gli effetti.

## RESIDENZA

Luogo in Italia, Repubblica di San Marino, Città del Vaticano in cui l'*Assicurato* ha stabilito la dimora abituale.

## RICOVERO / RICOVERO IN ISTITUTO DI CURA

Degenza in *Istituto di Cura* (pubblico o privato) resa necessaria da *Infortunio* o *Malattia* la cui durata sia maggiore di 3 pernottamenti consecutivi.

## RIQUALIFICAZIONE

Periodo di tempo successivo alla cessazione dello stato di *Inabilità Temporanea Totale*, di *Disoccupazione*, liquidabile ai sensi di *Polizza*, durante il quale l'*Assicurato* deve ritornare a svolgere la sua *Attività Lavorativa* prima di poter presentare un'ulteriore denuncia relativa ad un nuovo *Sinistro*.

## SCADENZA

Data in cui cessano gli effetti del contratto.

## SCOPERTO

*Franchigia*

## SERVIZIO DI “FIRMA ELETTRONICA”

Servizio attivabile da parte del *Contraente* presso l'*Intermediario* al fine di sottoscrivere, in modalità elettronica e/o digitale, documentazione precontrattuale e/o contrattuale e/o relativa a singole operazioni. Tale servizio include anche la possibilità per il *Contraente* di ricevere la documentazione in formato elettronico attraverso i canali digitali dell'*Intermediario* scelti dal *Contraente*, mediante supporto durevole non cartaceo o sito web. Per i dettagli relativi alle modalità di attivazione, di utilizzo e di funzionamento del Servizio di “Firma Elettronica” si fa espresso rinvio alle relative condizioni contrattuali.

## SINISTRO

Verificarsi dell'evento dannoso previsto dalla *Polizza* e per il quale viene prestata la garanzia ed erogata la relativa prestazione assicurata.

## SOMMA ASSICURATA

La somma fino alla concorrenza della quale *Credemassicurazioni* presta la garanzia. È indicata sull'*Accettazione della Proposta*.

# GLOSSARIO GIURIDICO

In questo glossario vengono riportati i principali articoli del Codice Civile indicati nelle *Condizioni di Assicurazione* in corsivo.

## ART. 58 DICHIARAZIONE DI MORTE PRESUNTA DELL'ASSENTE

“Quando sono trascorsi dieci anni dal giorno a cui risale l'ultima notizia dell'assente il tribunale competente secondo l'art. 48, su istanza del pubblico ministero o di taluna delle persone indicate nei capoversi dell'articolo 50, può con sentenza dichiarare presunta la morte dell'assente nel giorno a cui risale l'ultima notizia.

In nessun caso la sentenza può essere pronunciata se non sono trascorsi nove anni dal raggiungimento della maggiore età dell'assente. Può essere dichiarata la morte presunta anche se sia mancata la dichiarazione di assenza.”

## ART. 1284 SAGGIO DEGLI INTERESSI

“Il saggio degli interessi legali è determinato in misura pari al 5 per cento in ragione d'anno. Il Ministro del tesoro, con proprio decreto pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana non oltre il 15 dicembre dell'anno precedente a quello cui il saggio si riferisce, può modificarne annualmente la misura, sulla base del rendimento medio annuo lordo dei titoli di Stato di durata non superiore a dodici mesi e tenuto conto del tasso di inflazione registrato nell'anno. Qualora entro il 15 dicembre non sia fissata una nuova misura del saggio, questo rimane invariato per l'anno successivo.

Allo stesso saggio si computano gli interessi convenzionali, se le parti non ne hanno determinato la misura. Gli interessi superiori alla misura legale devono essere determinati per iscritto; altrimenti sono dovuti nella misura legale. Se le parti non ne hanno determinato la misura, dal momento in cui è proposta domanda giudiziale il saggio degli interessi legali è pari a quello previsto dalla legislazione speciale relativa ai ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali. La disposizione del quarto comma si applica anche all'atto con cui si promuove il procedimento arbitrale.”

**ART. 1892 DICHIARAZIONI INESATTE E RETICENZE CON DOLO O COLPA GRAVE**

“Le dichiarazioni inesatte e le reticenze del contraente, relative a circostanze tali che l'assicuratore non avrebbe dato il suo consenso o non lo avrebbe dato alle medesime condizioni se avesse conosciuto il vero stato delle cose, sono causa di annullamento del contratto quando il contraente ha agito con dolo o con colpa grave. L'assicuratore decade dal diritto d'impugnare il contratto se, entro tre mesi dal giorno in cui ha conosciuto l'inesattezza della dichiarazione o la reticenza, non dichiara al contraente di volere esercitare l'impugnazione. L'assicuratore ha diritto ai premi relativi al periodo di assicurazione in corso al momento in cui ha domandato l'annullamento e, in ogni caso, al premio convenuto per il primo anno. Se il sinistro si verifica prima che sia decorso il termine indicato dal comma precedente, egli non è tenuto a pagare la somma assicurata. Se l'assicurazione riguarda più persone o più cose, il contratto è valido per quelle persone o per quelle cose alle quali non si riferisce la dichiarazione inesatta o la reticenza.”

**ART. 1893 DICHIARAZIONI INESATTE E RETICENZE SENZA DOLO O COLPA GRAVE**

“Se il contraente ha agito senza dolo o colpa grave, le dichiarazioni inesatte e le reticenze non sono causa di annullamento del contratto, ma l'assicuratore può recedere dal contratto stesso, mediante dichiarazione da farsi all'assicurato nei tre mesi dal giorno in cui ha conosciuto l'inesattezza della dichiarazione o la reticenza.

Se il sinistro si verifica prima che l'inesattezza della dichiarazione o la reticenza sia conosciuta dall'assicuratore, o prima che questi abbia dichiarato di recedere dal contratto, la somma dovuta è ridotta in proporzione della differenza tra il premio convenuto e quello che sarebbe stato applicato se si fosse conosciuto il vero stato delle cose.”

**ART. 1901 MANCATO PAGAMENTO DEL PREMIO**

“Se il contraente non paga il premio o la prima rata di premio stabilita dal contratto, l'assicurazione resta sospesa fino alle ore ventiquattro del giorno in cui il contraente paga quanto è da lui dovuto.

Se alle scadenze convenute il contraente non paga i premi successivi, l'assicurazione resta sospesa dalle ore ventiquattro del quindicesimo giorno dopo quello della scadenza. Nelle ipotesi previste dai due commi precedenti il contratto è risolto di diritto se l'assicuratore, nel termine di sei mesi dal giorno in cui il premio o la rata sono scaduti, non agisce per la riscossione; l'assicuratore ha diritto soltanto al pagamento del premio relativo al periodo di assicurazione in corso e al rimborso delle spese. La presente norma non si applica alle assicurazioni sulla vita.”

**ART. 2952 PRESCRIZIONE IN MATERIA DI ASSICURAZIONE**

“Il diritto al pagamento delle rate di premio si prescrive in un anno dalle singole scadenze. Gli altri diritti derivanti dal contratto di assicurazione e dal contratto di riassicurazione si prescrivono in due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda. Nell'assicurazione della responsabilità civile, il termine decorre dal giorno in cui il terzo ha richiesto il risarcimento all'assicurato o ha promosso contro di questo l'azione. La comunicazione all'assicuratore della richiesta del terzo danneggiato o dell'azione da questo proposta sospende il corso della prescrizione finché il credito del danneggiato non sia divenuto liquido ed esigibile oppure il diritto del terzo danneggiato non sia prescritto. La disposizione del comma precedente si applica all'azione del riassicurato verso il riassicuratore per il pagamento dell'indennità.”

# CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE

## Norme comuni a tutte le garanzie



### 1 OBBLIGHI DEL CONTRAENTE

#### 1.1 DICHIARAZIONI DEL CONTRAENTE

Le dichiarazioni del *Contraente* devono essere esatte e complete. Le dichiarazioni inesatte, o le reticenze relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'*Indennizzo*, nonché la stessa cessazione delle *Coperture*, ai sensi degli art. 1892 e 1893 del Codice Civile.

##### Articolo 1893 del Codice Civile: cosa vuol dire?

È importante che il *Contraente* dichiari la reale situazione in cui si trova per permettere a *Credemassicurazioni* di valutare correttamente il rischio e calcolare il *Premio* dovuto che possa tutelare il *Contraente* al meglio.

In caso di difformità delle dichiarazioni fornite *Credemassicurazioni* ha il diritto, entro 3 mesi da quando è venuta a conoscenza della reale situazione di rischio, di:

- Trattenere i *Premi* versati
- Chiedere l'annullamento del contratto
- Proporre un nuovo prezzo alle nuove condizioni
- Pagare parzialmente l'*Indennizzo* o non pagarlo per intero

Tutto ciò in base anche alla gravità delle omissioni e se rese con consapevolezza o involontariamente.

Se il *Contraente* trasferisce la propria residenza fuori dal territorio italiano, lo deve comunicare immediatamente a *Credemassicurazioni* e, come indicato al successivo art. 3.3 - Cessazione dell'Assicurazione, le garanzie di polizza cessano a partire dalle ore 24:00 del giorno in cui si è perfezionato il trasferimento di residenza fuori dal territorio italiano. Se il *Contraente* non comunica immediatamente a *Credemassicurazioni* tale trasferimento, ferma restando la cessazione delle garanzie assicurative e la risoluzione di diritto del contratto, è obbligato a tenere indenne la *Compagnia* da qualsiasi conseguenza pregiudizievole che può derivare da tale inadempimento.

#### 1.2 PERSONE ASSICURABILI - PERSONE ASSICURATE - LIMITI DI ETÀ

L'*Assicurato* è persona fisica, residente in Italia, che alla data di sottoscrizione della presente assicurazione ha un'età minima di 18 anni compiuti ed un'età massima di 64 anni.

Non sono assicurabili le persone che hanno compiuto il 69esimo anno di età.

Relativamente agli *Assicurati* che hanno compiuto il limite di età assicurabile in corso di contratto, la *Polizza* resta valida sino alla *Scadenza* dell'annualità assicurativa in corso.

#### 1.3 VARIAZIONE DELL'ATTIVITÀ LAVORATIVA - OBBLIGO DI COMUNICAZIONE

Se durante il periodo di efficacia dell'assicurazione, l'*Assicurato* cambia *Attività Lavorativa* rispetto a quella dichiarata in sede di sottoscrizione (ad esempio, da *Lavoratore Dipendente Privato* a *Lavoratore Autonomo*), quest'ultimo ha l'obbligo di comunicare, entro sette giorni, la variazione a *Credemassicurazioni*, anche tramite l'*Intermediario* presso cui ha acquistato la *Polizza*. *Credemassicurazioni* si riserva di richiedere eventuale documentazione a supporto.

In tal caso, dalle ore 24.00 della data di comunicazione, *Credemassicurazioni* provvede ad adeguare le garanzie offerte alla nuova situazione lavorativa, comunicando all'*Assicurato* il nuovo premio e l'eventuale conguaglio, restando inteso che alla nuova garanzia offerta trova applicazione quanto previsto nella relativa Sezione.

L'*Assicurato*, se non è interessato alla nuova garanzia offerta, ha la facoltà di recedere dal contratto mediante comunicazione scritta da inviarsi nelle modalità previste dall'art. 3.1 - Recesso, lettera C. In questo caso, la *Polizza* cessa i suoi effetti dal momento della ricezione della comunicazione di recesso, se tempestiva, e *Credemassicurazioni* provvede a restituire l'eventuale quota parte del premio, al netto delle imposte, relativa al periodo non goduto.

## 1.4 VARIAZIONE DELL'ATTIVITÀ LAVORATIVA – CONSEGUENZE DELLA MANCATA COMUNICAZIONE

In caso di mancata comunicazione a *Credemassicurazioni* della variazione dell'*Attività Lavorativa*, di cui all'art. 1.3 - Variazione dell'*Attività Lavorativa* – Obbligo di comunicazione, *Credemassicurazioni*:

- Ritiene comunque operanti le garanzie *Morte da Infortunio* e *Invaldità Totale Permanente da Infortunio pari o superiore al 60%*
- Non è tenuta, in caso di *Sinistro*, a indennizzare quanto previsto per le garanzie *Inabilità Temporanea Totale da Infortunio* o *Malattia, Ricovero in Istituto di Cura* e *Perdita del Posto di Lavoro*

Inoltre, *Credemassicurazioni* si riserva la facoltà di recedere dal contratto entro 30 giorni dalla data in cui è venuta a conoscenza della variazione di *Attività Lavorativa* non dichiarata dall'*Assicurato*.



## 2 EFFICACIA DELL'ASSICURAZIONE

### 2.1 CONCLUSIONE, DECORRENZA E DURATA DELL'ASSICURAZIONE

Il contratto si intende concluso al momento della ricezione, da parte del *Contraente*, dell'*Accettazione della Proposta*. Il *Contraente* può utilizzare il *Servizio di "Firma Elettronica"* ai fini della sottoscrizione della *Proposta* e, quindi, ai fini della *Conclusione del Contratto*.

L'*Assicurazione*, che può avere una *Durata* iniziale di 1 o 3 anni a seconda dell'opzione scelta dal *Contraente*, è attiva dalle ore 24:00 del giorno di decorrenza indicato nel modulo di *Accettazione della Proposta* se il *Premio* è stato pagato; altrimenti ha effetto dalle ore 24:00 del giorno del pagamento.

Se alle *Scadenze* convenute il *Contraente* non paga i *Premi* successivi, l'*assicurazione* resta sospesa dalle ore 24:00 del 15mo giorno dopo quello di *Scadenza* e riprende vigore dalle ore 24:00 del giorno di pagamento, ferme le successive *Scadenze* ed il diritto di *Credemassicurazioni* al pagamento dei *Premi* scaduti come previsto dall'art. 1901 del Codice Civile.

#### Articolo 1901 del Codice Civile: cosa vuol dire?

Se il pagamento del *Premio* non va a buon fine entro 15 giorni, il *Contratto* non può essere considerato valido e, in caso di *Sinistro*, *Credemassicurazioni* non può effettuare alcun *Indennizzo* per i *Sinistri* occorsi dopo la *Scadenza*.

### 2.2 TACITO RINNOVO DELL'ASSICURAZIONE

In assenza di disdetta, l'*Assicurazione* si rinnova automaticamente alla *Scadenza* per un anno e così in seguito per ogni *Scadenza* annuale.

Si ricorda la facoltà del *Contraente* di non rinnovare la polizza disdettandola come previsto al successivo articolo 3.2 - *Disdetta della Polizza*.



## 3 RECESSO, DISDETTA E CESSAZIONE

### 3.1 RECESSO

#### A. Facoltà di Recesso

Entro il termine di 60 giorni dalla data di effetto dell'*assicurazione*, il *Contraente* ha la facoltà di recedere dall'*assicurazione* stessa.

Il *Recesso* ha l'effetto di liberare le parti da qualsiasi obbligazione derivante dall'*assicurazione* a decorrere dalle ore 24.00 del giorno in cui *Credemassicurazioni* riceve la comunicazione di *Recesso*.

Entro 30 giorni dalla data di ricevimento della comunicazione di *Recesso* verrà rimborsato al *Contraente* il *Premio* pagato al netto delle imposte, fermo restando il diritto di *Credemassicurazioni* di trattenere il rateo di *Premio* corrispondente al periodo in cui il contratto ha avuto effetto. Per l'esercizio del diritto di *Recesso* non è addebitato alcun costo a carico del *Contraente*.

#### B. Facoltà di Recesso in corso di contratto

Se la *Durata* iniziale del contratto è stabilita dal *Contraente* in 3 anni si precisa che, trascorsi i termini di cui alla lettera A del

presente articolo e nel corso di detta *Durata* triennale, il Contratto non prevede la facoltà di *Recesso* per nessuna delle parti (*Contraente* e *Credemassicurazioni*).

In virtù della *Durata* poliennale del contratto, *Credemassicurazioni* pratica una riduzione di *Premio* per i primi 3 anni, nel corso dei quali non è consentita al *Contraente* la facoltà di *Recesso* dal contratto; detta riduzione di *Premio* è pari al 5% rispetto ad analogo copertura di *Durata* annuale. Il *Premio* indicato nell'*Accettazione della Proposta* è già comprensivo della suddetta riduzione. Sull'*Accettazione della Proposta* è, inoltre, indicata la percentuale di sconto applicata al contratto, per l'ipotesi di *Durata* iniziale triennale.

Inoltre, come previsto al precedente art. 1.3 - *Variazione dell'Attività Lavorativa*, se l'*Assicurato* non è interessato alla nuova garanzia offerta, ha la facoltà di recedere dal contratto entro 30 giorni dalla data di comunicazione della variazione dell'*Attività Lavorativa* a *Credemassicurazioni*.

### C. Modalità di esercizio del diritto di *Recesso*

Per esercitare tale diritto il *Contraente* può, alternativamente ed entro i termini stabiliti al punto A e B:

- i. Inviare una lettera raccomandata con ricevuta di ritorno alla sede di *Credemassicurazioni* (a tale fine farà fede la data di ricezione della raccomandata)
- ii. Inviare una comunicazione al recapito PEC di *Credemassicurazioni*
- iii. Recarsi presso la filiale dell'*Intermediario* dove ha sottoscritto la *Polizza*

## 3.2 DISDETTA DELLA POLIZZA

La disdetta può essere esercitata, sia da parte del *Contraente* sia da parte di *Credemassicurazioni*, mediante lettera raccomandata, spedita:

- Nel caso di disdetta data dal *Contraente*, alla sede di *Credemassicurazioni* o all'*Intermediario* presso il quale è stata sottoscritta la *Polizza* almeno 15 giorni prima della *Scadenza*
- Nel caso di disdetta data da *Credemassicurazioni*, all'ultimo domicilio noto del *Contraente* risultante a *Credemassicurazioni* almeno 15 giorni prima della *Scadenza*

Oltre alla modalità sopra indicata e nel rispetto dei termini previsti, il *Contraente* può comunicare la propria disdetta anche mediante lettera consegnata a mano (nel quale caso fa fede la data o il timbro di ricevimento rispettivamente apposti da *Credemassicurazioni* o dall'*Intermediario*) o a mezzo fax, inoltrati alla sede di *Credemassicurazioni* o all'*Intermediario* presso il quale è stata sottoscritta la *Proposta di Assicurazione*.

La disdetta ha come effetto la risoluzione definitiva del rapporto contrattuale.

## 3.3 CESSAZIONE DELLA POLIZZA

La *Polizza* cessa anticipatamente alle ore 24.00 del giorno in cui si verifica il primo dei seguenti eventi:

- a. Trasferimento della residenza del *Contraente* e/o dell'*Assicurato* al di fuori dal territorio italiano
- b. Ricezione da parte di *Credemassicurazioni* della comunicazione di *Recesso*
- c. Morte dell'*Assicurato*
- d. Liquidazione dell'intera *Somma Assicurata* prevista per la garanzia Invalidità Totale Permanente da Infortunio pari o superiore al 60%

Al *Contraente* è restituito il premio versato, al netto delle imposte di legge, relativo al periodo per il quale le garanzie non hanno avuto effetto

# 4 INFORMAZIONI SUL PREMIO



## 4.1 PAGAMENTO DEL PREMIO

In caso di *Durata* triennale, il *Premio* è calcolato sui primi 3 anni e pagato in via anticipata. Trascorsi i 3 anni, è previsto il pagamento, in unica soluzione, di un *Premio* annuo per ogni rinnovo. Gli importi di entrambi i *Premi* (triennale anticipato e annuale al rinnovo) sono indicati nell'*Accettazione della Proposta*.

In caso di *Durata* annuale, è previsto il pagamento in un'unica soluzione in via anticipata del relativo *Premio* annuo e così per ogni successivo rinnovo annuale.

Il *Premio* deve essere pagato a *Credemassicurazioni* per gli importi e nelle modalità indicate nell'*Accettazione della Proposta*.

Il pagamento del *Premio* avviene mediante addebito diretto su conto corrente bancario in forza di un mandato all'incasso appositamente conferito dal *Contraente* a *Credemassicurazioni*. Il pagamento effettuato secondo le modalità indicate costituisce a tutti gli effetti regolare quietanza.

## 4.2 REGIME FISCALE

Alle garanzie previste dalla *polizza* Protezione Reddito si applica l'aliquota d'imposta del 2,5%.

I *Premi* delle assicurazioni aventi per oggetto il rischio di morte e di Invalidità Permanente non inferiore al 5% possono rientrare, alle condizioni e con i limiti previsti dalla vigente normativa, fra gli oneri per il calcolo delle relative detrazioni dall'imposta dovute dal *Contraente*.



## 5 DOVE VALE LA COPERTURA

### 5.1 DOVE VALE LA COPERTURA

Le *Coperture* relative alle garanzie per *Morte* dovuta a *Infortunio*, *Invalidità Totale Permanente* da *Infortunio* pari o superiore al 60% e *Perdita del Posto di Lavoro* (quest'ultima relativa a contratti di lavoro regolati dalla Legge Italiana) sono valide in tutto il mondo.

Le *Coperture* per *Inabilità Temporanea Totale* e per *Ricovero in Istituto di Cura* valgono soltanto per i *Sinistri* verificatisi nell'ambito dell'Unione Europea e della Svizzera.



## 6 ALTRE INFORMAZIONI

### 6.1 CONTROVERSIE

Per le controversie relative ai contratti di assicurazione è esclusivamente competente l'Autorità Giudiziaria del luogo di residenza o di domicilio dell'*Assicurato*, dei *Beneficiari* o degli aventi diritto.

Se tra il *Assicurato* o i *Beneficiari* e *Credemassicurazioni* insorgono eventuali controversie sull'insorgenza e/o sulle conseguenze dell'*Infortunio* o della *Malattia* oppure sul grado di *Invalidità Totale Permanente*, oppure sulla durata del *Ricovero in Istituto di Cura* la decisione della controversia può essere demandata, su accordo di tutte le parti tra cui è pendente la contestazione, ad un collegio di medici.

L'incarico deve essere conferito per iscritto con indicazione dei termini della controversia. I medici del Collegio sono nominati uno per parte (quindi, a seconda delle parti tra cui è pendente la contestazione, uno all'*Assicurato*, uno da *Credemassicurazioni*, uno designato congiuntamente da tutti i *Beneficiari*) più il Presidente, che deve essere scelto tra i consulenti medici legali, di comune accordo dai medici nominati dalle parti o, in caso di disaccordo, dal Presidente del Consiglio dell'Ordine dei Medici della città dove ha sede l'istituto di medicina legale più vicina alla residenza dell'*Assicurato*, luogo dove si riunisce il Collegio stesso. Ciascuna delle parti sostiene le proprie spese e remunera integralmente il medico da essa designato. Le spese e le competenze del Presidente sono suddivise tra le parti in parti uguali.

È data facoltà al Collegio Medico di rinviare, dove ne riscontri l'opportunità, l'accertamento definitivo dell'*Invalidità Totale Permanente* ad epoca da definirsi dal Collegio.

Le decisioni del Collegio Medico sono prese a maggioranza di voti, con dispensa da ogni formalità di legge. Se il Collegio Medico è composto da un numero pari di medici e non è possibile assumere la decisione a maggioranza, prevale la decisione espressa dal Presidente. La decisione è vincolante per le Parti, anche se uno dei medici rifiuta di firmare il relativo verbale.

### 6.2 RINVIO ALLE NORME DI LEGGE

Per tutto quanto non è regolato nel presente contratto di assicurazione, valgono le norme di legge.

### 6.3 PRESCRIZIONE

Si precisa che i diritti derivanti dal contratto di assicurazione si prescrivono in due anni da quando si è verificato il fatto su cui il diritto stesso si fonda, secondo quanto previsto dall'art. 2952 del Codice Civile.

#### Articolo 2952 del Codice Civile; cosa vuol dire?

Per il prodotto "Protezione Reddito" l'*Assicurato* può chiedere l'*Indennizzo* a *Credemassicurazioni* entro 2 (due) anni da quando si è verificato il *Sinistro*.



## 7 COMUNICAZIONI

### 7.1 COMUNICAZIONI DEL CONTRAENTE

Fatto salvo quanto diversamente previsto nel presente contratto, tutte le comunicazioni del *Contraente* a *Credemassicurazioni* relative al presente contratto devono essere in forma scritta e indirizzate a:

**Credemassicurazioni S.p.A.**

Via Luigi Sani, 3 - 42121 Reggio Emilia (RE) - ITALIA.

e-mail: [info@credemassicurazioni.it](mailto:info@credemassicurazioni.it)

Posta Elettronica Certificata (PEC): [info@pec.credemassicurazioni.it](mailto:info@pec.credemassicurazioni.it)

### 7.2 INFORMATIVA AL CONTRAENTE

Durante la durata della *Polizza*, *Credemassicurazioni* invia le informazioni alla sede legale o all'indirizzo di residenza del *Contraente* o all'indirizzo mail indicato nel modulo di *Accettazione della Proposta* o all'indirizzo di posta elettronica certificata del *Contraente*.

### 7.3 AREA RISERVATA - HOME INSURANCE

Sul sito internet di *Credemassicurazioni* ([www.credemassicurazioni.it](http://www.credemassicurazioni.it)), il *Contraente* può accedere all'*Area Riservata* per:

- Visualizzare le coperture assicurative in essere
- Scaricare le condizioni dei prodotti sottoscritti
- Verificare lo stato dei pagamenti e le relative scadenze
- Richiedere la modifica dei dati personali
- Richiedere il pagamento del *Premio* successivo al primo (se previsto)
- Inoltrare la denuncia di un *Sinistro*

L'accesso richiede credenziali personali fornite da *Credemassicurazioni* al primo accesso, senza costi aggiuntivi.

## SEZIONE MORTE DA INFORTUNIO



## 8 CHE COSA POSSO ASSICURARE

### 8.1 RISCHIO ASSICURATO

Il rischio assicurato è la *Morte* dell'*Assicurato* a seguito di *Infortunio* a condizione che:

- a) Il *Sinistro* non rientri nelle *Esclusioni* di cui al successivo art. 9.1- *Rischi Esclusi*
- b) I *Beneficiari* abbiano adempiuto agli oneri di cui all'art. 11.1 - *Obblighi in caso di Sinistro*

### 8.2 SOMME ASSICURATE

L'*Indennizzo* che *Credemassicurazioni* è obbligata a corrispondere ai *Beneficiari*, designati dal *Contraente*, in caso di *Sinistro* indennizzabile a termini di *Polizza*, consiste in un importo corrispondente alla *Somma Assicurata* indicata sull'*Accettazione della Proposta*.

Se il corpo dell'*Assicurato* non viene ritrovato, *Credemassicurazioni* liquida ai *Beneficiari* la *Somma Assicurata* dopo sei mesi dalla presentazione dell'istanza di morte presunta, come previsto dall'art. 58 e seguenti del Codice Civile. Se risulta che l'*Assicurato* è vivo dopo che *Credemassicurazioni* ha pagato l'*Indennizzo*, quest'ultima ha diritto alla restituzione, da parte dei *Beneficiari*, della somma loro pagata. L'*Assicurato* avrà così diritto all'*Indennizzo* spettante ai sensi di *Polizza* per altri casi eventualmente assicurati.




## 9 CHE COSA NON È ASSICURATO

### 9.1 RISCHI ESCLUSI

La garanzia *Morte da Infortunio* non è operante per i *Sinistri* causati da:

- Dolo del *Contraente* o dell'*Assicurato* o del *Beneficiario*
- Partecipazione attiva dell'*Assicurato*: a delitti dolosi; a risse, tranne per il caso di legittima difesa; ad atti di terrorismo e sabotaggio; in occasione di guerra, dichiarata o di fatto
- Azioni intenzionali dell'*Assicurato* quali: la mutilazione volontaria; i *Sinistri* provocati volontariamente dall'*Assicurato*; i *Sinistri* che siano conseguenza dell'uso di stupefacenti o allucinogeni, dell'abuso di farmaci, o di stati di ubriachezza o d'alcolismo acuto o cronico
- *Infortunio* di volo, se l'*Assicurato* viaggia a bordo di aeromobile non autorizzato al volo o con pilota non titolare di brevetto idoneo o in qualità diversa da passeggero di aeromobili in servizio pubblico per il trasporto di persone
- Partecipazione alla guida o anche come passeggero, di veicoli o natanti a motore in competizioni agonistiche e nelle relative prove nonché dalla pratica di automobilismo e motociclismo durante liberi accessi a circuiti
- Partecipazione a imprese di carattere eccezionale quali - ad esempio - spedizioni esplorative o himalayane o artiche, regate oceaniche, sci estremo
- Stati patologici preesistenti o in essere alla data di *Decorrenza dell'Assicurazione* e loro seguiti e conseguenze
- Patologie psichiatriche, disturbi psichici e loro conseguenze
- *Infortuni* che siano conseguenza diretta o indiretta di esplosioni o di radiazioni atomiche, naturali o provocate artificialmente
- *Infortuni* che siano conseguenza diretta: della pratica di attività sportive professionistiche o della pratica del paracadutismo o di sport aerei in genere, alpinismo oltre il terzo grado della scala di valutazione della difficoltà U.I.A.A. senza accompagnamento di guida patentata, sci alpinismo senza accompagnamento di guida, immersioni subacquee con autorespiratore, rafting o canoa o idrospeed in tratti con rapide, lotta nelle varie forme
- *Infortuni* subiti a seguito di uso o produzione di esplosivi
- Sindrome da immunodeficienza acquisita (AIDS), ovvero altre patologie ad essa collegate
- Ricoveri o convalescenze dovute alla necessità dell'*Assicurato*, dopo essere divenuto permanentemente non più autosufficiente, di avere assistenza di terzi per effettuare gli atti elementari della vita quotidiana, nonché ricoveri per lunga degenza o le convalescenze qualora siano resi necessari prevalentemente da misure di carattere assistenziale o fisioterapico di mantenimento

**Esempio di un Sinistro in cui la garanzia non è valida:**

 L'*Assicurato*, alla guida in stato di ubriachezza, muore in seguito all'uscita di strada del proprio veicolo.

## 10 LIMITI, FRANCHIGIE E/O SCOPERTI



### 10.1 LIMITI DI INDENNIZZO

Si riportano nella seguente tabella i limiti di *Indennizzo* relativi alla garanzia *Morte da Infortunio*.

ART. 8.1 - RISCHIO ASSICURATO	Limiti di <i>Indennizzo</i>
<i>Morte da Infortunio</i>	Somma Assicurata



## 11 CHE COSA FARE IN CASO DI SINISTRO

### 11.1 OBBLIGHI IN CASO DI SINISTRO

Per consentire a *Credemassicurazioni* di effettuare una rapida valutazione del *Sinistro* ed una altrettanto rapida *Liquidazione*, è importante che gli aventi diritto producano tutta la documentazione necessaria e compilino correttamente il modulo di denuncia disponibile sul sito [www.credemassicurazioni.it](http://www.credemassicurazioni.it) entro 60 giorni dalla data di *Morte* dell'*Assicurato*.

Tale modulo di denuncia può essere presentato tramite l'*Intermediario* oppure inviato direttamente a *Credemassicurazioni* S.p.A. - Via Luigi Sani 3 - 42121 Reggio Emilia.

Unitamente al modulo di denuncia di *Sinistro* deve essere allegata la seguente documentazione relativa all'*Assicurato*:

- Copia del documento d'identità e codice fiscale dell'*Assicurato*, indirizzo e recapito telefonico della persona denunciante la *Morte*
- Certificato di morte dell'*Assicurato*
- Documentazione medica, con particolare riguardo alla cartella clinica nel caso vi sia stato *Ricovero*
- Atto notorio da cui risulti la situazione testamentaria e l'identificazione degli eredi
- Qualora fra i *Beneficiari* vi siano minorenni, decreto del Giudice Tutelare che autorizzi la *Liquidazione* ed esoneri *Credemassicurazioni* circa il reimpiego della quota spettante al minorenne

*Credemassicurazioni* si riserva la possibilità di chiedere ai *Beneficiari* ogni eventuale ulteriore documento necessario per la corretta gestione del *Sinistro*.

*Credemassicurazioni* effettua il pagamento a favore degli aventi diritto entro 30 giorni dal ricevimento di tutta la documentazione richiesta. Decorso tale termine corrisponderà gli interessi moratori, calcolati a partire dal termine stesso, a favore del *Beneficiario*. Ogni pagamento viene effettuato direttamente da *Credemassicurazioni* al *Beneficiario*.

L'*Indennizzo* non è cumulabile con quello per *Invalidità Totale Permanente* da *Infortunio* pari o superiore al 60%.

### 11.2 BENEFICIARI

*Beneficiari* della prestazione assicurata per il caso di *Morte* da *Infortunio*, sono i *Beneficiari* espressamente designati nel modulo di *Accettazione della Proposta*; in assenza di detta designazione specifica, i *Beneficiari* sono gli eredi testamentari o in mancanza gli eredi legittimi dell'*Assicurato*.

## SEZIONE INVALIDITÀ TOTALE PERMANENTE DA INFORTUNIO PARI O SUPERIORE AL 60%



## 12 CHE COSA POSSO ASSICURARE

### 12.1 RISCHIO ASSICURATO

Il rischio assicurato è l'*Invalidità Totale Permanente* grave, cioè pari o superiore al 60%, a seguito di *Infortunio* dell'*Assicurato* a condizione che:

- L'*Infortunio* si è verificato durante il periodo in cui la *Copertura* è efficace
- L'*Invalidità Totale Permanente* dell'*Assicurato* è riconosciuta entro 12 mesi dalla data del verificarsi dell'*Infortunio* che l'ha provocata
- Credemassicurazioni* ha accertato, ricorrendo eventualmente a consulenti medici di propria fiducia, l'effettiva sussistenza delle condizioni per il pagamento dell'*Indennizzo*
- Il *Sinistro* non rientra nelle *Esclusioni* di cui al successivo art. 13.1 - Rischi Esclusi
- L'*Assicurato* o i suoi aventi causa hanno adempiuto agli oneri di cui all'art. 15.1 - Obblighi in caso di *Sinistro*

## 12.2 SOMME ASSICURATE

L'Indennizzo che Credemassicurazioni è obbligata a corrispondere all'Assicurato, in caso di *Sinistro* indennizzabile a termini di Polizza, consiste in un importo corrispondente alla *Somma Assicurata* indicata sull'Accettazione della Proposta.

La *Somma Assicurata* rappresenta il massimo importo indennizzabile nell'intera *Durata* contrattuale.



## 13 CHE COSA NON È ASSICURATO

### 13.1 RISCHI ESCLUSI

La garanzia *Invalidità Totale Permanente da Infortunio* pari o superiore al 60% non è valida nei seguenti casi:

- Dolo del *Contraente*, dell'Assicurato o del *Beneficiario*
- Partecipazione attiva dell'Assicurato: a delitti dolosi; a risse, tranne per il caso di legittima difesa; ad atti di terrorismo e sabotaggio; in occasione di fatti di guerra, dichiarata o di fatto
- Azioni intenzionali dell'Assicurato quali: la mutilazione volontaria; i *Sinistri* provocati volontariamente dall'Assicurato; i *Sinistri* che sono conseguenza dell'uso di stupefacenti o allucinogeni, dell'abuso di farmaci, o di stati di ubriachezza o d'alcolismo acuto o cronico
- *Infortunio* di volo, se l'Assicurato viaggia a bordo di aeromobile non autorizzato al volo o con pilota non titolare di brevetto idoneo, o in qualità diversa da passeggero di aeromobili in servizio pubblico per il trasporto di persone
- Partecipazione alla guida o anche come passeggero, di veicoli o natanti a motore in competizioni agonistiche e nelle relative prove e dalla pratica di automobilismo e motociclismo durante liberi accessi a circuiti;
- Partecipazione a imprese di carattere eccezionale quali –ad esempio – spedizioni esplorative o himalayane o artiche, regate oceaniche, sci estremo
- Stati patologici preesistenti o in essere alla data di *Decorrenza dell'Assicurazione* e loro seguiti e conseguenze
- Patologie psichiatriche o psicologiche e loro conseguenze
- *Infortuni* che sono conseguenza diretta o indiretta di esplosioni o di radiazioni atomiche, naturali o provocate artificialmente
- Pratica a titolo professionistico di sport in genere
- *Infortuni* che sono o conseguenza diretta: della pratica di attività sportive professionistiche o della pratica del paracadutismo o di sport aerei in genere, alpinismo oltre il terzo grado della scala di valutazione della difficoltà U.I.A.A. senza accompagnamento di guida patentata, sci alpinismo senza accompagnamento di guida, immersioni subacquee con autorespiratore, rafting o canoa o idrospeed in tratti con rapide, lotta nelle varie forme
- Sindrome da immunodeficienza acquisita (AIDS), ovvero altre patologie ad essa collegate
- Ricoveri o convalescenze dovute alla necessità dell'Assicurato, dopo essere divenuto permanentemente non più autosufficiente, di avere assistenza di terzi per effettuare gli atti elementari della vita quotidiana, e Ricoveri per lunga degenza o le convalescenze qualora siano resi necessari prevalentemente da misure di carattere assistenziale o fisioterapico di mantenimento
- *Infortuni* subiti a seguito di uso o produzione di esplosivi

### Esempio di un Sinistro in cui la garanzia non è valida:



All'Assicurato viene amputata una gamba a seguito di un infortunio subito durante un incidente automobilistico in pista.




## 14 LIMITI, FRANCHIGIE E/O SCOPERTI

### 14.1 LIMITI DI INDENNIZZO E FRANCHIGIE

Si riportano nella seguente tabella i limiti di *Indennizzo* e le *Franchigie* relative alla garanzia *Invalidità Totale Permanente da Infortunio* pari o superiore al 60%:

ART. 12.1 - RISCHIO ASSICURATO	Franchigia	Limiti di Indennizzo
Invalidità Totale Permanente da Infortunio pari o superiore al 60%	59%	Somma Assicurata

**Esempi di applicazione della Franchigia:**

	<b>Sinistro:</b> Infortunio che provochi una invalidità accertata pari al 50%	<b>Franchigia:</b> 59%
	<b>Somma Assicurata:</b> € 100.000	<b>Indennizzo:</b> nessun Indennizzo
	<b>Sinistro:</b> Infortunio che provochi una invalidità accertata pari al 67%	<b>Franchigia:</b> 59%
	<b>Somma Assicurata:</b> € 100.000	<b>Indennizzo:</b> € 100.000



## 15 CHE COSA FARE IN CASO DI SINISTRO

### 15.1 OBBLIGHI IN CASO DI SINISTRO

Per consentire a Credemassicurazioni di effettuare una rapida valutazione del Sinistro ed una altrettanto rapida Liquidazione, è importante che l'Assicurato produca tutta la documentazione necessaria e compili correttamente il modulo di denuncia disponibile sul sito [www.credemassicurazioni.it](http://www.credemassicurazioni.it) entro 60 giorni dalla data dell'Infortunio.

Tale modulo di denuncia può essere presentato tramite l'Intermediario oppure inviato direttamente a Credemassicurazioni S.p.A. - Via Luigi Sani 3 - 42121 Reggio Emilia.

È possibile inoltrare la richiesta di apertura del sinistro anche tramite l'Area Riservata presente sul sito di Credemassicurazioni.

L'Assicurato deve inoltre segnalare a Credemassicurazioni qualsiasi fatto o circostanza che può far presumere una sua responsabilità anche se non è stata avanzata richiesta di risarcimento.

Unitamente al modulo di denuncia di Sinistro deve essere allegata la seguente documentazione relativa all'Assicurato:

- Copia del documento di identità, codice fiscale, domicilio e telefono
- Certificazione di Invalidità Totale Permanente emessa dagli enti preposti o da un medico legale con l'attestazione del grado d'invalidità, nonché copia della cartella clinica ed eventuale verbale di incidente stradale
- Dichiarazione dell'Assicurato che libera del riserbo i medici curanti nel dare informazioni a Credemassicurazioni

Credemassicurazioni si riserva la possibilità di chiedere all'Assicurato ogni eventuale ulteriore documento necessario per la corretta gestione del Sinistro.

La valutazione dell'invalidità, in ogni caso, non può avvenire prima di 6 mesi dalla denuncia di Sinistro.

Eventuali Indennizzi già corrisposti a titolo di Inabilità Temporanea Totale o Ricovero in Istituto di Cura o Perdita del Posto di Lavoro, nel periodo intercorrente tra la data del Sinistro e la data di Liquidazione dell'Indennizzo dovuto per l'Invalidità Totale Permanente saranno detratti dall'ammontare totale dell'Indennizzo stesso.

Il diritto all'Indennizzo per Invalidità Totale Permanente è di carattere personale e quindi non è trasmissibile a Beneficiari, eredi o aventi causa.

Tuttavia, se l'Assicurato, denunciato il Sinistro muore, per cause indipendenti dalle lesioni subite, prima che l'Indennizzo sia pagato, Credemassicurazioni, previa produzione del certificato di morte dell'Assicurato, liquida, in assenza di diversa designazione da parte del Contraente, agli eredi testamentari o, in mancanza, gli eredi legittimi in parti uguali l'importo già concordato o, in alternativa, l'importo offerto.

Se l'Assicurato muore per cause indipendenti dalle lesioni riportate nell'Infortunio denunciato e prima che siano effettuati gli accertamenti e verifiche previsti in Polizza, Credemassicurazioni liquida, in assenza di diversa designazione da parte del

*Contraente*, agli eredi testamentari o, in mancanza, gli eredi legittimi in parti uguali, previa produzione del certificato di morte dell'*Assicurato*, l'importo offribile se oggettivamente determinabile con le modalità e nei termini stabiliti dalle condizioni di *Polizza*, anche attraverso l'esame di documentazione prodotta dagli aventi diritto, attestante la stabilizzazione dei postumi permanenti (ad esempio il certificato di invalidità INPS/INAIL) insieme, se non ancora prodotta, da tutta la relativa documentazione medica e la cartella clinica, qualora ci sia il ricovero.

I pagamenti sono effettuati da Credemassicurazioni agli aventi diritto entro 30 giorni dal ricevimento della documentazione completa. Le richieste di pagamento incomplete comportano tempi di liquidazione più lunghi.

Se il pagamento non viene effettuato entro 30 giorni dalla ricezione della documentazione completa, *Credemassicurazioni* corrisponde agli aventi diritto, dal 31esimo giorno fino alla data di effettivo pagamento, gli interessi sulla somma da liquidare calcolati in misura pari al saggio degli interessi legali vigente di cui all'art. 1284, primo comma, Codice Civile, maggiorati dello 0,50%. Le parti escludono pertanto ed espressamente l'applicazione del saggio previsto dalla legislazione speciale relativa ai ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali (art. 1284, quarto comma, Codice Civile).

## 15.2 CRITERI DI INDENNIZZABILITÀ

*Credemassicurazioni* corrisponde l'*Indennizzo* per le conseguenze dirette ed esclusive dell'*Infortunio*. Se al momento del *Sinistro* l'*Assicurato* è affetto da patologie o menomazioni preesistenti, di qualsiasi origine e tipologia, sono indennizzabili soltanto le conseguenze che si sarebbero comunque verificate qualora l'*Infortunio* avesse colpito una persona fisicamente integra e sana.

In caso di perdita anatomica o riduzione funzionale di un organo o di un arto o di un apparato già menomati, nella valutazione del grado di invalidità permanente si terrà conto del grado di invalidità preesistente, diminuendo proporzionalmente il valore dell'organo o dell'arto o dell'apparato.

La valutazione del grado di invalidità permanente sarà effettuata con riferimento alla tabella di cui all'allegato n.1 al DPR n.1124 del 30/06/1965 (cosiddette tabelle INAIL) riportata nell'Appendice 1.

## 15.3 BENEFICIARI

*Beneficiario* della prestazione assicurata per il caso di *Invalidità Totale Permanente* da *Infortunio* pari o superiore al 60%, è esclusivamente l'*Assicurato*, salvo il caso indicato al precedente articolo 15.1 - Obblighi in caso di *Sinistro*.

# SEZIONE INABILITÀ TEMPORANEA TOTALE DA INFORTUNIO O MALATTIA



## 16 CHE COSA POSSO ASSICURARE

### 16.1 RISCHIO ASSICURATO

Il rischio assicurato è l'*Inabilità Temporanea Totale* al lavoro da *Infortunio* o *Malattia* dell'*Assicurato* a condizione che:

- L'*Infortunio* o la *Malattia* si sono verificati durante il periodo in cui la *Copertura* è efficace
- L'*Assicurato* al momento del *Sinistro* è un *Lavoratore Autonomo* come definito ai sensi della presente *Polizza*
- Credemassicurazioni* ha accertato, ricorrendo eventualmente a consulenti medici di propria fiducia, l'effettiva sussistenza delle condizioni per il pagamento dell'*Indennizzo*
- Il *Sinistro* non rientra nelle *Esclusioni* di cui al successivo art. 17.1 - Rischi Esclusi
- L'*Assicurato* o i suoi aventi causa hanno adempiuto agli oneri di cui all'art. 19.1 - Obblighi in caso di *Sinistro*

L'*Assicurato* si definisce temporaneamente "inabile totalmente al lavoro" se, a causa di un *Infortunio* o di una *Malattia*, si trova nella completa impossibilità fisica, medicalmente accertata, di esercitare la sua professione o mestiere.

### 16.2 SOMME ASSICURATE

Se l'*Assicurato* risulta ancora inabile totalmente al lavoro dopo il periodo di *Franchigia* assoluta di 20 giorni, *Credemassicurazioni* corrisponde il primo indennizzo trascorso tale termine e successivamente una somma pari a tanti *Indennizzi* mensili, ciascuno ogni 30 giorni di *Inabilità Temporanea Totale*, fino ad un limite massimo di *Indennizzi* mensili così come riportato sull'*Accettazione della Proposta*; ogni *Indennizzo* successivo al primo è dunque riferito ad un periodo di 30 giorni continuativi di *Inabilità Totale*

a decorrere dall'*Indennizzo* precedente.

Qualora l'*Assicurato*, dopo una ripresa dell'*Attività Lavorativa*, subisce, prima che siano trascorsi 30 giorni dalla suddetta ripresa, una nuova interruzione di lavoro a seguito della medesima *Malattia* o dello stesso *Infortunio*, la *Copertura* assicurativa è ripristinata senza l'applicazione di un nuovo periodo di *Franchigia*, ferma la corresponsione massima del numero di *Indennizzi* mensili indicati nell'*Accettazione della Proposta*.

Se il nuovo *Sinistro* è dovuto a causa diversa dal precedente, è applicato il periodo di *Franchigia*.

In ogni caso, *Credemassicurazioni* non corrisponde, per ciascun *Sinistro*, un numero di *Indennizzi* superiore al numero massimo di *Indennizzi* mensili indicato nell'*Accettazione della Proposta*.



## 17 CHE COSA NON È ASSICURATO

### 17.1 RISCHI ESCLUSI

La garanzia *Inabilità Temporanea Totale* da *Infortunio* o *Malattia* non è valida nei seguenti casi:

- Dolo del *Contraente* o dell'*Assicurato* o del *Beneficiario*
- Partecipazione attiva dell'*Assicurato*: a delitti dolosi; a risse, tranne per il caso di legittima difesa; ad atti di terrorismo e sabotaggio; in occasione di fatti di guerra, dichiarata o di fatto
- Azioni intenzionali dell'*Assicurato* quali: la mutilazione volontaria; i *Sinistri* provocati volontariamente dall'*Assicurato*; i *Sinistri* che siano conseguenza dell'uso di stupefacenti o allucinogeni, dell'abuso di farmaci, o di stati di ubriachezza o d'alcolismo acuto o cronico
- *Infortunio* di volo, se l'*Assicurato* viaggia a bordo di aeromobile non autorizzato al volo o con pilota non titolare di brevetto idoneo, o in qualità diversa da passeggero di aeromobili in servizio pubblico per il trasporto di persone
- Partecipazione a corse di velocità con qualsiasi mezzo a motore e relativi allenamenti, partecipazione a imprese di carattere eccezionale quali -ad esempio- spedizioni esplorative o himalayane o artiche, regate oceaniche, sci estremo
- Stati patologici preesistenti o in essere alla data di *Decorrenza dell'Assicurazione* e loro seguiti e conseguenze
- Patologie psichiatriche o psicologiche e loro conseguenze
- *Malattie* ed *Infortuni* che sono conseguenza diretta o indiretta di esplosioni o di radiazioni atomiche, naturali o provocate artificialmente
- *Malattie* od *Infortuni* che sono conseguenza diretta: della pratica di attività sportive professionistiche o della pratica del paracadutismo o di sport aerei in genere, alpinismo oltre il terzo grado della scala di valutazione della difficoltà U.I.A.A. senza accompagnamento di guida patentata, sci alpinismo senza accompagnamento di guida, immersioni subacquee con autorespiratore, rafting o canoa o idrospeed in tratti con rapide, lotta nelle varie forme
- Sindrome da immunodeficienza acquisita (AIDS), ovvero altre patologie ad essa collegate;
- *Infortuni* o *Malattie* conseguenza dell'uso o produzione di esplosivi
- *Infortuni* o *Malattie* derivanti da stato di incapacità di intendere o di volere da sé stesso procurato;
- Aborto volontario non terapeutico;
- Conseguenze di *Infortuni* e *Malattie* verificatisi mentre l'*Assicurato* svolge la sua *Attività Lavorativa* fuori dai confini dell'Unione Europea e della Svizzera, salvo che ciò dipenda da una documentabile trasferta di lavoro per un periodo non superiore a 30 giorni;
- Mal di schiena e patologie assimilabili

### Esempio di un *Sinistro* in cui la garanzia non è valida:



L'*Assicurato* è un appassionato di paracadutismo e si infortuna durante un lancio in modo tale da essere impossibilitato ad esercitare la propria attività professionale per i due mesi successivi all'incidente.




## 18 LIMITI, FRANCHIGIE E/O SCOPERTI

### 18.1 LIMITI DI INDENNIZZO, FRANCHIGIE E CARENZE


Si riportano nella seguente tabella i limiti di *Indennizzo*, le *Franchigie* e le *Carenze* relativi alla garanzia *Inabilità Temporanea Totale* da *Infortunio* o *Malattia*:

ART. 16.1 - RISCHIO ASSICURATO	Carenza	Franchigia	Limiti di Indennizzo
Inabilità Temporanea Totale da Infortunio	---	20 giorni	Numero d'Indennizzi mensili indicati nell'Accettazione della Proposta fino a un massimo di 3 Sinistri indennizzabili per tutta la Durata del contratto
Inabilità Temporanea Totale da Malattia	30 giorni	20 giorni	Numero d'Indennizzi mensili indicati nell'Accettazione della Proposta fino a un massimo di 3 Sinistri indennizzabili per tutta la Durata del contratto

### Esempi di applicazione della Franchigia:

	<b>Sinistro:</b> l'Assicurato risulta inabile totalmente al lavoro a causa di un Infortunio per un periodo di 15 giorni	<b>Franchigia:</b> 20 giorni
	<b>Somma Assicurata/Indennizzo mensile:</b> € 500	<b>Indennizzo:</b> nessun Indennizzo
	<b>Sinistro:</b> l'Assicurato risulta inabile totalmente al lavoro a causa di un Infortunio per un periodo di 30 giorni	<b>Franchigia:</b> 20 giorni
	<b>Somma Assicurata/Indennizzo mensile:</b> € 500	<b>Indennizzo:</b> € 500

### Esempi di applicazione della Carenza:

	<b>Sinistro:</b> l'Assicurato risulta inabile totalmente al lavoro per un periodo di 30 giorni a causa di una Malattia insorta il 10° giorno successivo alla Decorrenza dell'Assicurazione	<b>Carenza:</b> 30 giorni
	<b>Somma Assicurata/Indennizzo mensile:</b> € 500	<b>Indennizzo:</b> nessun Indennizzo
	<b>Sinistro:</b> l'Assicurato risulta inabile totalmente al lavoro per un periodo di 30 giorni a causa di una Malattia insorta il 45° giorno successivo alla Decorrenza dell'Assicurazione	<b>Carenza:</b> 30 giorni
	<b>Somma Assicurata/Indennizzo mensile:</b> € 500	<b>Indennizzo:</b> € 500



## 19 CHE COSA FARE IN CASO DI SINISTRO

### 19.1 OBBLIGHI IN CASO DI SINISTRO

Per consentire a Credemassicurazioni di effettuare una rapida valutazione del Sinistro ed una altrettanto rapida Liquidazione, è importante che l'Assicurato produca tutta la documentazione necessaria e compili correttamente il modulo di denuncia disponibile sul sito [www.credemassicurazioni.it](http://www.credemassicurazioni.it) entro 60 giorni dalla data dell'Infortunio o della Malattia.

Tale modulo di denuncia potrà essere presentato tramite l'Intermediario oppure inviato direttamente a Credemassicurazioni S.p.A. - Via Luigi Sani 3 - 42121 Reggio Emilia.

È possibile inoltrare la richiesta di apertura del sinistro anche tramite l'Area Riservata - Home Insurance presente sul sito di Credemassicurazioni.

Unitamente al modulo di denuncia di Sinistro deve essere allegata la seguente documentazione relativa all'Assicurato:

- Copia del documento di identità, codice fiscale, domicilio e telefono
- Copia della cartella clinica relative ad eventuale Ricovero o altra eventuale documentazione medica con certificato medico specialistico attestante l'Inabilità Temporanea Totale
- I successivi certificati medici emessi alla scadenza del precedente (il mancato invio di un certificato alla scadenza del precedente costituisce cessazione del periodo di Inabilità Temporanea Totale)
- Documentazione che attesta, che alla data del Sinistro l'Assicurato è un Lavoratore Autonomo (es. Visura Camerale aggiornata ad una data successiva al Sinistro, partita IVA.)

- Dichiarazione con la quale il *Assicurato* libera dal segreto professionale i medici che l'hanno visitato e/o curato

*Credemassicurazioni* si riserva la possibilità di chiedere all'*Assicurato* ogni eventuale ulteriore documento necessario per la corretta gestione del *Sinistro*.

I pagamenti sono effettuati da *Credemassicurazioni* agli aventi diritto entro 30 giorni dal ricevimento della documentazione completa. Le richieste di pagamento incomplete comportano tempi di liquidazione più lunghi.

Qualora il pagamento non sia effettuato entro 30 giorni dalla ricezione della documentazione completa, *Credemassicurazioni* corrisponderà agli aventi diritto, dal 31esimo giorno fino alla data di effettivo pagamento, gli interessi sulla somma da liquidare calcolati in misura pari al saggio degli interessi legali vigente di cui all'art. 1284, primo comma, Codice Civile, maggiorati dello 0,50%. Le parti escludono pertanto ed espressamente l'applicazione del saggio previsto dalla legislazione speciale relativa ai ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali (art. 1284, quarto comma, Codice Civile).

## 19.2 DENUNCE SUCCESSIVE

Dopo la *Liquidazione* definitiva di un *Sinistro* per *Inabilità Temporanea Totale*, nessun *Indennizzo* viene corrisposto per successivi *Sinistri* per *Inabilità Temporanea Totale* se, dal termine del *Sinistro* precedente, non è trascorso un periodo di *Riqualificazione* pari a 90 giorni, oppure a 180 giorni se il nuovo *Sinistro* è dovuto allo stesso *Infortunio* o alla stessa *Malattia* del *Sinistro* precedente.

Resta inteso che gli obblighi assunti da *Credemassicurazioni* nei confronti dell'*Assicurato* cessano nel caso in cui siano stati già liquidati 3 *Sinistri* per la presente garanzia.

## 19.3 BENEFICIARI

*Beneficiario* della prestazione assicurata per il caso di *Inabilità Temporanea Totale* da *Infortunio* o *Malattia*, è esclusivamente l'*Assicurato*.

# SEZIONE RICOVERO IN ISTITUTO DI CURA DA INFORTUNIO O MALATTIA



## 20 CHE COSA POSSO ASSICURARE

### 20.1 RISCHIO ASSICURATO

Il rischio assicurato è il *Ricovero in Istituto di Cura* reso necessario da *Infortunio* o *Malattia* dell'*Assicurato* a condizione che:

- L'*Infortunio* o la *Malattia* si sono verificati durante il periodo in cui la *Copertura* è efficace
- L'*Assicurato* al momento del *Sinistro* è un *Lavoratore Dipendente Pubblico* o *Non Lavoratore* come definiti ai sensi della presente *Polizza*
- Il *Sinistro* non rientra nelle *Esclusioni* di cui all'art. 21.1 - *Rischi Esclusi*
- Sono stati adempiuti gli oneri di cui all'art. 23.1 - *Obblighi in caso di Sinistro*

### 20.2 SOMME ASSICURATE

*Credemassicurazioni* corrisponderà il primo *Indennizzo* trascorso il periodo di *Franchigia* fissato in 3 pernottamenti e successivamente una somma pari a tanti *Indennizzi* mensili ciascuno ogni 30 giorni di *Ricovero in Istituto di Cura*, fino ad un limite massimo di *Indennizzi* mensili così come riportato sull'*Accettazione della Proposta*.

Se l'*Assicurato*, dopo una ripresa dell'*Attività Lavorativa*, subisce, prima che siano trascorsi 30 giorni dalla suddetta ripresa, un nuovo *Ricovero* a seguito della stessa *Malattia* o dello stesso *Infortunio*, la *Copertura* assicurativa viene ripristinata senza l'applicazione di un nuovo periodo di *Franchigia*, ferma la corresponsione massima del numero di *Indennizzi* mensili indicati nell'*Accettazione della Proposta*.

Se il nuovo *Sinistro* è dovuto per causa diversa dal precedente, è applicato il periodo di *Franchigia*.

In ogni caso, *Credemassicurazioni* non corrisponde, per ciascun *Sinistro*, un numero di *Indennizzi* superiore al numero massimo di *Indennizzi* mensili indicato nell'*Accettazione della Proposta*.



## 21 CHE COSA NON È ASSICURATO

### 21.1 RISCHI ESCLUSI

La garanzia *Ricovero in Istituto di Cura da Infortunio o Malattia* non è valida nei seguenti casi:

- Dolo del *Contraente* o dell'*Assicurato* o del *Beneficiario*
- Partecipazione attiva dell'*Assicurato*: a delitti dolosi; a risse, tranne per il caso di legittima difesa; ad atti di terrorismo e sabotaggio; in occasione di fatti di guerra, dichiarata o di fatto
- Azioni intenzionali dell'*Assicurato* quali: la mutilazione volontaria; i *Sinistri* provocati volontariamente dall'*Assicurato*; i *Sinistri* che siano conseguenza dell'uso di stupefacenti o allucinogeni, dell'abuso di farmaci, o di stati di ubriachezza o d'alcolismo acuto o cronico
- *Infortunio* di volo, se l'*Assicurato* viaggia a bordo di aeromobile non autorizzato al volo o con pilota non titolare di brevetto idoneo, o in qualità diversa da passeggero di aeromobili in servizio pubblico per il trasporto di persone
- Partecipazione a corse di velocità con qualsiasi mezzo a motore e relativi allenamenti, partecipazione a imprese di carattere eccezionale quali – ad esempio – spedizioni esplorative o himalayane o artiche, regate oceaniche, sci estremo
- Stati patologici preesistenti o in essere alla data di *Decorrenza dell'Assicurazione* e loro seguiti e conseguenze
- Patologie psichiatriche o psicologiche e loro conseguenze
- *Malattie* ed *Infortuni* che sono conseguenza diretta o indiretta di esplosioni o di radiazioni atomiche, naturali o provocate artificialmente
- *Malattie* ed *Infortuni* che sono conseguenza diretta: della pratica di attività sportive professionistiche o della pratica del paracadutismo o di sport aerei in genere, alpinismo oltre il terzo grado della scala di valutazione della difficoltà U.I.A.A. senza accompagnamento di guida patentata, sci alpinismo senza accompagnamento di guida, immersioni subacquee con autorespiratore, rafting o canoa o idrospeed in tratti con rapide, lotta nelle varie forme
- Sindrome da immunodeficienza acquisita (AIDS), ovvero altre patologie ad essa collegate
- *Infortuni* subiti a seguito di uso o produzione di esplosivi
- *Infortuni* o *Malattie* derivanti da stato di incapacità di intendere o di volere da sé stesso procurato;
- Aborto volontario non terapeutico
- Conseguenze di *Infortuni* e *Malattie* verificatisi mentre l'*Assicurato* svolge la sua *Attività Lavorativa* fuori dai confini dell'Unione Europea e della Svizzera, salvo che ciò dipenda da una documentabile trasferta di lavoro per un periodo non superiore a 30 giorni
- Ricoveri o convalescenze dovute alla necessità dell'*Assicurato*, dopo essere divenuto permanentemente non più autosufficiente, di avere assistenza di terzi per effettuare gli atti elementari della vita quotidiana, nonché ricoveri per lunga degenza o le convalescenze qualora siano resi necessari prevalentemente da misure di carattere assistenziale o fisioterapico di mantenimento
- Mal di schiena e patologie assimilabili

### Esempio di un Sinistro in cui la garanzia non è valida:



L'*Assicurato* è un appassionato di paracadutismo e si infortuna durante un lancio, per le successive cure necessita di un ricovero in istituto di cura di 15 giorni.




## 22 LIMITI, FRANCHIGIE E/O SCOPERTI

### 22.1 LIMITI DI INDENNIZZO, FRANCHIGIE E CARENZE


Si riportano nella seguente tabella i limiti di *Indennizzo*, le *Franchigie* e le *Carenze* relativi alla garanzia *Ricovero in Istituto di Cura da Infortunio o Malattia*:

ART. 20.1 - RISCHIO ASSICURATO	Carenza	Franchigia	Limiti di Indennizzo
Ricovero in Istituto di Cura da Infortunio	---	3 pernottamenti consecutivi	Numero d'Indennizzi mensili indicati nell'Accettazione della Proposta fino a un massimo di 3 Sinistri indennizzabili per tutta la Durata del contratto
Ricovero in Istituto di Cura da Malattia	30 giorni	3 pernottamenti consecutivi	Numero d'Indennizzi mensili indicati nell'Accettazione della Proposta fino a un massimo di 3 Sinistri indennizzabili per tutta la Durata del contratto

**Esempi di applicazione della Franchigia:**

	<b>Sinistro:</b> l'Assicurato a seguito di un infortunio subito a causa di un incidente domestico viene ricoverato in un istituto di cura per 2 notti	<b>Franchigia:</b> 3 pernottamenti
	<b>Somma Assicurata/Indennizzo mensile:</b> € 500	<b>Indennizzo:</b> nessun Indennizzo
	<b>Sinistro:</b> l'Assicurato a seguito di un infortunio subito a causa di un incidente domestico viene ricoverato in un istituto di cura per 7 notti	<b>Franchigia:</b> 3 pernottamenti
	<b>Somma Assicurata/Indennizzo mensile:</b> € 500	<b>Indennizzo:</b> € 500

**Esempi di applicazione della Carenza:**

	<b>Sinistro:</b> l'Assicurato viene ricoverato per 5 notti in un istituto di cura a seguito di una polmonite insorta il 10° giorno successivo alla Decorrenza dell'Assicurazione	<b>Carenza:</b> 30 giorni
	<b>Somma Assicurata/Indennizzo mensile:</b> € 500	<b>Indennizzo:</b> nessun Indennizzo
	<b>Sinistro:</b> l'Assicurato viene ricoverato per 5 notti in un istituto di cura a seguito di una polmonite insorta il 45° giorno successivo alla Decorrenza dell'Assicurazione	<b>Carenza:</b> 30 giorni
	<b>Somma Assicurata/Indennizzo mensile:</b> € 500	<b>Indennizzo:</b> € 500

## 23 CHE COSA FARE IN CASO DI SINISTRO



### 23.1 OBBLIGHI IN CASO DI SINISTRO

Per consentire a Credemassicurazioni di effettuare una rapida valutazione del Sinistro ed una altrettanto rapida Liquidazione, è importante che l'Assicurato produca tutta la documentazione necessaria e compili correttamente il modulo di denuncia disponibile sul sito [www.credemassicurazioni.it](http://www.credemassicurazioni.it) entro 15 giorni dalla data del Ricovero.

Tale modulo di denuncia può essere presentato tramite l'Intermediario o inviato direttamente a Credemassicurazioni S.p.A. - Via Luigi Sani 3 - 42121 Reggio Emilia.

È possibile inoltrare la richiesta di apertura del sinistro anche tramite l'Area Riservata - Home Insurance presente sul sito di Credemassicurazioni.

Unitamente al modulo di denuncia di Sinistro deve essere allegata la seguente documentazione relativa all'Assicurato:

- Copia del documento di identità, codice fiscale, domicilio e telefono
- Copia della cartella clinica relativa al Ricovero o altra eventuale documentazione medica
- Documentazione che attesti l'Attività Lavorativa dell'Assicurato al momento del Sinistro (per i Non Lavoratori il certificato

rilasciato dalla sezione circoscrizionale per l'impiego, per i *Lavoratori Dipendenti Pubblici* copia della busta paga del mese in cui si è verificato il *Ricovero*)

- Dichiarazione con la quale l'Assicurato libera dal segreto professionale i medici che l'hanno visitato e/o curato

Credemassicurazioni si riserva la possibilità di chiedere all'Assicurato ogni eventuale ulteriore documento necessario per la corretta gestione del *Sinistro*.

I pagamenti sono effettuati da Credemassicurazioni agli aventi diritto entro 30 giorni dal ricevimento della documentazione completa. Le richieste di pagamento incomplete comportano tempi di liquidazione più lunghi.

Qualora il pagamento non sia effettuato entro 30 giorni dalla ricezione della documentazione completa, Credemassicurazioni corrisponde agli aventi diritto, dal 31esimo giorno fino alla data di effettivo pagamento, gli interessi sulla somma da liquidare calcolati in misura pari al saggio degli interessi legali vigente di cui all'art. 1284, primo comma, Codice Civile, maggiorati dello 0,50%. Le parti escludono pertanto ed espressamente l'applicazione del saggio previsto dalla legislazione speciale relativa ai ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali (art. 1284, quarto comma, Codice Civile).

### 23.2 DENUNCE SUCCESSIVE

Dopo la *Liquidazione* definitiva di un *Sinistro* per *Ricovero in Istituto di Cura* nessun *Indennizzo* è corrisposto per successivi *Sinistri* per *Ricovero* se, dal termine del *Sinistro* precedente, non è trascorso un periodo di *Riqualificazione* pari a 30 giorni, oppure a 120 giorni se il nuovo *Sinistro* è dovuto allo stesso *Infortunio* o alla stessa *Malattia* del *Sinistro* precedente.

Resta inteso che gli obblighi assunti da Credemassicurazioni nei confronti dell'Assicurato cessano nel caso in cui siano stati già liquidati 3 *Sinistri*.

### 23.3 BENEFICIARI

Beneficiario della prestazione assicurata per il caso di *Ricovero in Istituto di Cura*, è esclusivamente l'Assicurato.

## SEZIONE PERDITA DEL POSTO DI LAVORO



### 24 CHE COSA POSSO ASSICURARE

#### 24.1 RISCHIO ASSICURATO

Il rischio assicurato è la *Perdita del Posto di Lavoro* da parte dell'Assicurato a condizione che:

- Il licenziamento è dovuto a "giustificato motivo oggettivo"
- Si è verificato durante il periodo in cui la *Copertura* è efficace
- L'Assicurato al momento del *Sinistro* è un *Lavoratore Dipendente Privato*, come definito ai sensi della presente *Polizza*, che ha superato il periodo di prova e risulta assunto con contratto a tempo indeterminato da almeno dodici mesi. Se l'Assicurato risulta assunto presso lo stesso datore di lavoro da almeno 12 mesi, sono conteggiati anche i periodi lavorativi continuativi con tipologie contrattuali differenti, fermo restando che, al momento del *Sinistro*, l'Assicurato deve risultare assunto con contratto a tempo indeterminato
- L'Assicurato al momento della sottoscrizione del presente Contratto non ha ricevuto dal datore di lavoro comunicazione scritta nella quale viene individuato come un lavoratore oggetto di una procedura di mobilità o di Cassa integrazione e/o che usufruisce della Cassa integrazione Guadagni Ordinaria e/o Straordinaria o di altro istituto a sostegno e/o ammortizzatore sociale
- Il *Sinistro* non rientra nelle *Esclusioni* di cui all'art. 25.1 - Rischi Esclusi
- Sono stati adempiuti gli oneri di cui all'art. 27.1 - Obblighi in caso di *Sinistro*

#### Esempio



**Sinistro:** l'Assicurato viene licenziato a seguito di un'importante ristrutturazione aziendale che prevede la chiusura di una delle linee produttive.

**Indennizzo:** l'Assicurato, al momento del licenziamento, risultava assunto con contratto a tempo indeterminato presso la medesima azienda da 5 anni e denuncia un periodo di disoccupazione di 70 giorni, l'Assicurato ha diritto a ricevere un *Indennizzo* mensile.

## 24.2 SOMME ASSICURATE

In caso di *Perdita del Posto di Lavoro* o per licenziamento per “giustificato motivo oggettivo”, trascorso il periodo di *Franchigia* fissato in 60 giorni, *Credemassicurazioni* corrisponde una somma pari a tanti *Indennizzi* mensili, ciascuno ogni 30 giorni di *Disoccupazione* continuativa, fino ad un limite massimo di *Indennizzi* mensili così come riportato sull'*Accettazione della Proposta*; ogni *Indennizzo* successivo al primo è riferito ad un periodo di 30 giorni continuativi di *Disoccupazione* a decorrere dall'*Indennizzo* precedente.

Nel caso in cui l'*Assicurato*, successivamente al licenziamento, stipuli un nuovo contratto di lavoro subordinato, o riprenda un'attività remunerativa di altra natura, l'*Indennizzo* non è più dovuto.

Qualora l'*Assicurato* sia nuovamente licenziato, la *Copertura* assicurativa viene riattivata, applicando il periodo di *Franchigia* previsto, a condizione che l'*Assicurato* al momento del *Sinistro* sia nuovamente un *Lavoratore Dipendente Privato*, che ha superato il periodo di prova e che risulta assunto da almeno sei mesi.

In ogni caso, *Credemassicurazioni* non corrisponde, per ciascun *Sinistro*, un numero di *Indennizzi* superiore al numero massimo di *Indennizzi* mensili indicato nell'*Accettazione della Proposta*.



## 25 CHE COSA NON È ASSICURATO

### 25.1 RISCHI ESCLUSI

La garanzia *Perdita del Posto di Lavoro* non è valida nei seguenti casi:

- Dolo del *Contraente* o dell'*Assicurato* o del *Beneficiario*
- Licenziamenti dovuti a “giusta causa”
- Se l'*Assicurato*, al momento del *Sinistro*, non risulta assunto con contratto a tempo indeterminato da almeno 12 mesi (nel caso in cui l'*Assicurato* risulti assunto presso lo stesso datore di lavoro da almeno 12 mesi, sono conteggiati anche i periodi lavorativi continuativi con tipologie contrattuali differenti, fermo restando che, al momento del *Sinistro*, l'*Assicurato* deve risultare assunto con contratto a tempo indeterminato)
- Dimissioni
- Licenziamenti dovuti a motivi disciplinari o professionali
- Licenziamenti tra congiunti (coniuge o convivente; ascendenti e discendenti; collaterali; altri parenti e affini) l'*Esclusione* opera anche nell'ipotesi in cui il datore di lavoro sia costituito in forma societaria ed il congiunto sia socio e/o amministratore della società stessa
- Licenziamenti tra persone conviventi
- Cessazione, alla loro scadenza, di: contratti di lavoro a tempo determinato, contratti di inserimento (ex formazione lavoro), contratti di apprendistato, contratti di somministrazione lavoro (ex lavoratori interinali), contratti di lavoro intermittente;
- Contratti di lavoro stipulati all'estero (salvo che il rapporto di lavoro sia regolato dalla Legge Italiana);
- Risoluzione del rapporto di lavoro a seguito del raggiungimento dell'età richiesta per il diritto a “pensione di vecchiaia o di anzianità”
- Risoluzioni del rapporto di lavoro, anche consensuali, avvenute a seguito di processi di riorganizzazione aziendale in base ai quali sono previsti trattamenti accompagnatori alla quiescenza.

La garanzia non è operante in caso di contratti di lavoro non regolati dalla Legge Italiana.

### Esempio di un Sinistro in cui la garanzia non è valida:



L'*Assicurato*, a seguito di proprie volontarie dimissioni, affronta un periodo di disoccupazione di 90 giorni prima di sottoscrivere un nuovo contratto di lavoro con un'altra azienda.





## 26 LIMITI, FRANCHIGIE E SCOPERTI

### 26.1 LIMITI DI INDENNIZZO, FRANCHIGIE E CARENZE


Si riportano nella seguente tabella i limiti di *Indennizzo*, *Franchigia* e le *Carenze* relativi alla garanzia *Perdita del Posto di Lavoro*:

ART. 24.1 - RISCHIO ASSICURATO	Carenza	Franchigia	Limiti di Indennizzo
Perdita del Posto di Lavoro	90 giorni	60 giorni	Numero d'Indennizzi mensili indicati nell'Accettazione della Proposta fino a un massimo di 3 Sinistri indennizzabili per tutta la Durata del contratto

**Esempi di applicazione della Franchigia:**

	<p><b>Sinistro:</b> l'Assicurato, <i>Lavoratore Dipendente Privato</i> con contratto a tempo indeterminato da 6 anni, viene licenziato, a seguito di un ridimensionamento aziendale, nel corso del terzo anno di polizza e denuncia un periodo di <i>Disoccupazione</i> di 1 mese</p>	<p><b>Franchigia:</b> 60 giorni</p>
	<p><b>Somma Assicurata Indennizzo mensile:</b> € 500</p>	<p><b>Indennizzo:</b> nessun Indennizzo</p>
	<p><b>Sinistro:</b> l'Assicurato, <i>Lavoratore Dipendente Privato</i> con contratto a tempo indeterminato da 6 anni, viene licenziato, a seguito di un ridimensionamento aziendale, nel corso del terzo anno di polizza e denuncia un periodo di <i>Disoccupazione</i> di 4 mesi</p>	<p><b>Franchigia:</b> 60 giorni</p>
	<p><b>Somma Assicurata/Indennizzo mensile:</b> € 500</p>	<p><b>Indennizzo:</b> € 500 di Indennizzo mensile x 2 mesi di <i>Disoccupazione</i> oltre i 60 giorni di <i>Franchigia</i> = € 1.000</p>

**Esempi di applicazione della Carenza:**

	<p><b>Sinistro:</b> l'Assicurato, <i>Lavoratore Dipendente Privato</i> con contratto a tempo indeterminato da 6 anni, viene licenziato, a seguito di un ridimensionamento aziendale, nel corso del 65° giorno successivo alla <i>Decorrenza</i> dell'Assicurazione e denuncia un periodo di <i>Disoccupazione</i> di 6 mesi</p>	<p>Carenza: 90 giorni</p>
	<p><b>Somma Assicurata/Indennizzo mensile:</b> € 500</p>	<p><b>Indennizzo:</b> nessun Indennizzo</p>
	<p><b>Sinistro:</b> l'Assicurato, <i>Lavoratore Dipendente Privato</i> con contratto a tempo indeterminato da 6 anni, viene licenziato, a seguito di un ridimensionamento aziendale, nel corso del 135° giorno successivo alla <i>Decorrenza</i> dell'Assicurazione e denuncia un periodo di <i>Disoccupazione</i> di 6 mesi</p>	<p><b>Carenza:</b> 90 giorni</p>
	<p><b>Somma Assicurata/Indennizzo mensile:</b> € 500</p>	<p><b>Indennizzo:</b> € 500 di Indennizzo mensile x 4 mesi di <i>Disoccupazione</i> oltre i 60 giorni di <i>Franchigia</i> = € 2.000</p>

## 27 CHE COSA FARE IN CASO DI SINISTRO



### 27.1 OBBLIGHI IN CASO DI SINISTRO

Per consentire a *Credemassicurazioni* di effettuare una rapida valutazione del *Sinistro* ed una altrettanto rapida *Liquidazione*, è importante che l'Assicurato produca tutta la documentazione necessaria e compili correttamente il modulo di denuncia disponibile sul sito [www.credemassicurazioni.it](http://www.credemassicurazioni.it) entro 60 giorni dal licenziamento per "giustificato motivo oggettivo".

Tale modulo di denuncia può essere presentato tramite l'Intermediario oppure inviato direttamente a *Credemassicurazioni S.p.A.* - Via Luigi Sani 3 - 42121 Reggio Emilia.

È possibile inoltrare la richiesta di apertura del sinistro anche tramite l'Area Riservata - Home Insurance presente sul sito di

*Credemassicurazioni.*

Unitamente al modulo di denuncia di *Sinistro* deve essere allegata la seguente documentazione relativa all'*Assicurato*:

- Copia del documento di identità, codice fiscale, domicilio e telefono
- Copia della lettera di assunzione
- Copia della lettera di licenziamento
- Copia del certificato di disponibilità al lavoro rilasciato dalla sezione circoscrizionale per l'impiego o documento equipollente

*Credemassicurazioni* si riserva la possibilità di chiedere all'*Assicurato* ogni eventuale ulteriore documento necessario per la corretta gestione del *Sinistro*.

I pagamenti sono effettuati da *Credemassicurazioni* agli aventi diritto entro 30 giorni dal ricevimento della documentazione completa. Le richieste di pagamento incomplete comportano tempi di liquidazione più lunghi.

Qualora il pagamento non sia effettuato entro 30 giorni dalla ricezione della documentazione completa, *Credemassicurazioni* corrisponde agli aventi diritto, dal 31esimo giorno fino alla data di effettivo pagamento, gli interessi sulla somma da liquidare calcolati in misura pari al saggio degli interessi legali vigente di cui all'art. 1284, primo comma, Codice Civile, maggiorati dello 0,50%. Le parti escludono pertanto ed espressamente l'applicazione del saggio previsto dalla legislazione speciale relativa ai ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali (art. 1284, quarto comma, Codice Civile).

## 27.1 DENUNCE SUCCESSIVE

Dopo la *Liquidazione* definitiva di un *Sinistro* per *Perdita del Posto di Lavoro*, nessun *Indennizzo* è corrisposto per successivi *Sinistri* per *Perdita del Posto di Lavoro* se, dal termine del *Sinistro* precedente, non è trascorso un periodo di *Riqualificazione*, pari a 6 mesi, nel corso del quale l'*Assicurato* è ritornato ad essere un *Lavoratore Dipendente Privato*, che ha superato il periodo di prova e che risulta assunto da almeno sei mesi.

Resta inteso che gli obblighi assunti da *Credemassicurazioni* nei confronti dell'*Assicurato* cessano nel caso in cui siano stati già liquidati 3 *Sinistri* per la presente garanzia.

## 27.2 BENEFICIARI

*Beneficiario* della prestazione assicurata per il caso di *Perdita del Posto di Lavoro*, è esclusivamente l'*Assicurato*.

## APPENDICE 1 – TABELLA DI VALUTAZIONE DEL GRADO PERCENTUALE DI INVALIDITÀ PERMANENTE

Il grado di invalidità permanente è accertato facendo riferimento ai valori delle seguenti menomazioni:

**TABELLA DI VALUTAZIONE DEL GRADO PERCENTUALE DI INVALIDITÀ PERMANENTE**  
(Allegato n. 1 al D.P.R. 30.6.1965, n. 1124)

DESCRIZIONE	PERCENTUALI
Sordità completa di un orecchio	15%
Sordità completa bilaterale	60%
Perdita totale della facoltà visiva di un occhio	35%
Perdita anatomica o atrofia del globo oculare senza possibilità di applicazione di protesi	40%

Altre menomazioni della facoltà visiva: vedasi la tabella seguente:

Visus perduto	Visus residuo	Indennizzo dell'occhio con acutezza visiva minore (occhio peggiore)	Indennizzo dell'occhio con acutezza visiva maggiore (occhio migliore)
1/10	9/10	1%	2%
2/10	8/10	3%	6%
3/10	7/10	6%	12%
4/10	6/10	10%	19%
5/10	5/10	14%	26%
6/10	4/10	18%	34%
7/10	3/10	23%	42%
8/10	2/10	27%	50%
9/10	1/10	31%	58%
10/10	0	35%	65%

### Note

- In caso di menomazione binoculare, si procede a conglobamento delle valutazioni effettuate in ciascun occhio.
- La valutazione è riferita all'acutezza visiva quale risulta dopo la correzione ottica, sempre che la correzione stessa sia tollerata; in caso diverso la valutazione è riferita al visus naturale.
- Nei casi in cui la valutazione è riferita all'acutezza visiva raggiunta con correzione, il grado di inabilità permanente, calcolato secondo le norme che precedono, viene aumentato in misura variabile da 2 a 10 punti a seconda della entità del vizio di refrazione.
- La perdita di 5/10 di visus in un occhio, essendo l'altro normale, è valutata il 16% se si tratta di infortunio agricolo.
- In caso di afachia monolaterale:
  - con visus corretto di 10/10, 9/10, 8/10 15%
  - con visus corretto di 7/10 18%
  - con visus corretto di 6/10 21%
  - con visus corretto di 5/10 24%
  - con visus corretto di 4/10 28%
  - con visus corretto di 3/10 32%
  - con visus corretto inferiore a 3/10 35%
- In caso di afachia bilaterale, dato che la correzione ottica è pressoché uguale e pertanto tollerata, si applica la tabella di valutazione delle menomazioni dell'acutezza visiva, aggiungendo il 15% per la correzione ottica e per la mancanza del potere accomodativo.

DESCRIZIONE	PERCENTUALI	
Stenosi nasale assoluta unilaterale	8%	
Stenosi nasale assoluta bilaterale	18%	
Perdita di molti denti in modo che risulti gravemente compromessa la funzionalità masticatoria:		
a) con possibilità di applicazione di protesi efficace	11%	
b) senza possibilità di applicazione di protesi efficace	30%	
Perdita di un rene con integrità del rene superstite	25%	
Perdita della milza senza alterazioni della crasi ematica	15%	
Per la perdita di un testicolo non si corrisponde indennità		
Esiti di frattura della clavicola bene consolidata, senza limitazione dei movimenti del braccio	5%	
	<b>Arto dominante</b>	<b>Arto non dominante</b>
Anchilosi completa dell'articolazione scapolo-omerale con arto in posizione favorevole quando coesista immobilità della scapola	50%	40%
Anchilosi completa dell'articolazione scapolo-omerale con arto in posizione favorevole con normale mobilità della scapola	40%	30%
Perdita del braccio		
	<b>Arto dominante</b>	<b>Arto non dominante</b>
a) per disarticolazione scapolo-omerale	85%	75%
b) per amputazione al terzo superiore	80%	70%
Perdita del braccio al terzo medio o totale dell'avambraccio	75%	65%
Perdita dell'avambraccio al terzo medio o perdita della mano	70%	60%
Perdita di tutte le dita della mano	65%	55%
Perdita del pollice e del primo metacarpo	35%	30%
Perdita totale del pollice	28%	23%
Perdita totale dell'indice	15%	13%
Perdita totale del medio	12%	
Perdita totale dell'anulare	8%	
Perdita totale del mignolo	12%	
Perdita della falange ungueale del pollice	15%	12%
Perdita della falange ungueale dell'indice	7%	6%
Perdita della falange ungueale del medio	5%	
Perdita della falange ungueale dell'anulare	3%	
Perdita della falange ungueale del mignolo	5%	
Perdita delle due ultime falangi dell'indice	11%	9%
Perdita delle due ultime falangi del medio	8%	
Perdita delle due ultime falangi dell'anulare	6%	

Perdita delle due ultime falangi del mignolo	8%	
Anchilosi totale dell'articolazione del gomito con angolazione tra 110° - 75°		
a) in semipronazione	30%	25%
b) in pronazione	35%	30%
c) in supinazione	45%	40%
d) quando l'anchilosi sia tale da permettere i movimenti di pronosupinazione	25%	20%
Anchilosi totale dell'articolazione del gomito in flessione massima o quasi	55%	50%
Anchilosi totale dell'articolazione del gomito in estensione completa o quasi		
a) in semipronazione	40%	35%
b) in pronazione	45%	40%
c) in supinazione	55%	50%
d) quando l'anchilosi sia tale da permettere i movimenti di prono supinazione	35%	30%
Anchilosi completa dell'articolazione radio-carpica in estensione rettilinea	18%	15%
Se vi è contemporaneamente abolizione dei movimenti di pronosupinazione		
a) in semipronazione	22%	18%
b) in pronazione	25%	22%
c) in supinazione	35%	30%
Anchilosi completa coxo-femorale con arto in estensione e in posizione favorevole	45%	
Perdita totale di una coscia per disarticolazione coxo-femorale o amputazione alta, che non rende possibile l'applicazione di un apparecchio di protesi	80%	
Perdita di una coscia in qualsiasi altro punto	70%	
Perdita totale di una gamba o amputazione di essa al terzo superiore, quando non sia possibile l'applicazione di un apparecchio articolato	65%	
Perdita di una gamba al terzo superiore quando sia possibile l'applicazione di un apparecchio articolato	55%	
Perdita di una gamba al terzo inferiore o di un piede	50%	
Perdita dell'avampiede alla linea tarso-metatarso	30%	
Perdita dell'alluce e corrispondente metatarso	16%	
Perdita totale del solo alluce	7%	
Per la perdita di ogni altro dito di un piede non si fa luogo ad alcuna indennità, ma ove concorra perdita di più dita ogni altro dito perduto è valutato il	3%	
Anchilosi completa rettilinea del ginocchio	35%	
Anchilosi tibio-tarsica ad angolo retto	20%	
Semplice accorciamento di un arto inferiore che superi i tre centimetri e non oltrepassi cinque centimetri	11%	

Inoltre, in aggiunta a quanto previsto dall'allegato n. 1 al D.P.R. n. 1124, si conviene che la perdita della voce (afonia) è indennizzata con il 30% della somma assicurata per invalidità permanente totale; la perdita parziale della voce non dà diritto ad alcun indennizzo.

Per la valutazione delle menomazioni visive ed uditive si procederà alla quantificazione del grado di invalidità tenendo conto dell'eventuale applicazione di presidi correttivi.

Nel caso di menomazioni di uno o più dei distretti anatomici o articolari di un singolo arto, si procederà alla valutazione con somma matematica fino a raggiungere al massimo il valore corrispondente alla perdita totale dell'arto stesso.

La perdita anatomica o funzionale di più organi, arti o loro parti comporta l'applicazione della percentuale di invalidità calcolata sulla base dei criteri e dei valori sopra indicati, pari alla somma delle singole percentuali calcolate per ciascuna menomazione, fino a raggiungere al massimo il valore del 100%.

Nel caso in cui l'invalidità permanente non sia determinabile sulla base dei valori elencati nella tabella di cui sopra, la stessa viene determinata con riferimento ai valori ed ai criteri sopra indicati, tenendo conto della complessiva diminuzione della capacità dell'assicurato allo svolgimento di un qualsiasi lavoro, indipendentemente dalla sua professione.

Il sottoscritto Contraente, le cui generalità sono riportate di seguito, propone a Credemassicurazioni S.p.A. la conclusione del presente contratto assicurativo alle condizioni di seguito riportate e secondo quanto previsto dalle Condizioni di Assicurazione.

Contraente/Assicurato		
cognome e nome		
indirizzo	codice fiscale	e-mail

Estremi della proposta			
numero proposta	polizza sostituita	durata (anni)	convenzione
frazionamento	data emissione	decorrenza (ora, gg.)	scadenza (ora, gg.)
attività lavorativa	datore di lavoro (solo per i lavoratori dipendenti privati a tempo indeterminato)		

Beneficiario in caso di decesso a seguito di infortunio dell'Assicurato
cognome, nome e codice fiscale

Il Contraente si impegna a consegnare ai Beneficiari copia dell'Informativa di Credemassicurazioni sul trattamento dei dati personali ai sensi degli articoli 13 e 14 del Regolamento UE 679/2016, consegnata dall'Intermediario, sollevando Credemassicurazioni da qualsiasi responsabilità in merito.

### LA TUA PROTEZIONE

#### Dati relativi alla copertura assicurativa

	prescelto	premio imponibile	imposte	premio lordo
<b>DECESSO DA INFORTUNIO</b>				
<b>INVALIDITÀ TOTALE PERMANENTE DA INFORTUNIO PARI O SUPERIORE AL 60%</b>				
<b>PERDITA DEL POSTO DI LAVORO (A SEGUITO DI LICENZIAMENTO PER GIUSTIFICATO MOTIVO OGGETTIVO)</b>				
<b>INABILITÀ TEMPORANEA TOTALE DA INFORTUNIO</b>				
<b>INABILITÀ TEMPORANEA TOTALE DA MALATTIA</b>				
<b>RICOVERO IN ISTITUTO DI CURA A SEGUITO DI INFORTUNIO O MALATTIA</b>				
somma assicurata prescelta	indennizzo mensile prescelto	numero massimo di indennizzi mensili per sinistro		

Premio	imponibile	imposte	totale
Premio alla firma			
Premio rate successive			
Premio			

note
------

#### Consenso per la modalità di trasmissione della documentazione ex art. 120 quater D. Lgs. 209/2005

Il Contraente/Assicurato:

dà il proprio consenso a ricevere la documentazione precontrattuale e contrattuale del prodotto assicurativo PROTEZIONE REDDITO tramite consegna su file in formato PDF attraverso i canali digitali/telematici dell'Intermediario scelti dal Contraente e comunque messi a disposizione sul sito internet dell'Intermediario o di Credemassicurazioni, dichiarando di aver ricevuto la documentazione precontrattuale prima della sottoscrizione. Il Contraente dichiara altresì di avere regolare accesso ad internet, che attesta mediante l'indicazione del proprio indirizzo mail già fornito ai fini dello svolgimento del presente rapporto. Resta ferma la facoltà per il Contraente di richiedere la trasmissione della documentazione su supporto cartaceo;

non dà il proprio consenso a ricevere la documentazione precontrattuale e contrattuale del prodotto assicurativo PROTEZIONE REDDITO nei termini indicati al punto precedente. Dichiara, pertanto, di aver ricevuto gratuitamente, prima della sottoscrizione, copia cartacea della documentazione precontrattuale. Resta ferma la facoltà per il Contraente di richiedere la trasmissione della documentazione nei termini indicati al punto precedente.

firma Contraente/Assicurato
-----------------------------

**Contraente/Assicurato**

cognome e nome		
indirizzo	codice fiscale	e-mail

**Estremi della proposta**

numero proposta	polizza sostituita	data emissione	decorrenza (ora, gg.)	scadenza (ora, gg.)
-----------------	--------------------	----------------	-----------------------	---------------------

**AVVERTENZA**

Credemassicurazioni rende noto che le dichiarazioni non veritiere, inesatte o reticenti rese dal soggetto legittimato a fornire le informazioni richieste per la conclusione del contratto di assicurazione possono compromettere totalmente o parzialmente il diritto alla prestazione ai sensi degli artt. 1892 e 1893 del Codice Civile. È fatto salvo il diritto all'oblio oncologico. Se durante il periodo di efficacia dell'assicurazione, il Contraente/Assicurato cambia la propria attività lavorativa rispetto a quella dichiarata, ha l'obbligo di comunicarlo a Credemassicurazioni, entro sette giorni.

**Dichiarazioni del Contraente/Assicurato**

Il Contraente/Assicurato dichiara:

- di aver ricevuto e letto il documento di informativa precontrattuale ai sensi del Regolamento IVASS n. 40 del 2 agosto 2018, denominato Modulo unico precontrattuale (MUP) per i prodotti assicurativi
- di aver ricevuto e letto il Set Informativo (CRSMO08922XUE0226), comprensivo dei seguenti documenti: DIP Danni e DIP aggiuntivo Danni, Condizioni di Assicurazione comprensive di Glossario, Fac-Simile del modulo di Proposta di Assicurazione
- di accettare interamente le condizioni della presente proposta e con esse le altre condizioni che formano il Contratto
- prende atto che l'assicurazione decorre dalle ore 24 del giorno indicato alla voce "decorrenza dell'assicurazione", se il Premio è stato pagato, altrimenti dalle ore 24 del giorno in cui la Compagnia abbia avuto notizia certa dell'avvenuto pagamento e cessa alle ore 24 del giorno indicato alla voce "scadenza dell'assicurazione" (fatto salvo quanto previsto dall'art. 4.4 delle Condizioni di Assicurazione)

**Il Contraente:**

- dà atto che le informazioni necessarie a valutare sia le proprie richieste ed esigenze assicurative ai fini della conclusione del Contratto sia l'adeguatezza del Contratto offerto, sono state raccolte prima della sottoscrizione della presente Proposta.
- prende atto che l'assicurazione decorre dalle ore 24 del giorno indicato alla voce "decorrenza dell'assicurazione", se il Premio è stato pagato, altrimenti dalle ore 24 del giorno in cui la Compagnia abbia avuto notizia certa dell'avvenuto pagamento e cessa alle ore 24 del giorno indicato alla voce "scadenza dell'assicurazione" (fatto salvo quanto previsto dall'art. 4.4 delle Condizioni di Assicurazione)

Il Contratto si intende concluso al momento della ricezione, da parte del Contraente, dell'Accettazione della Presente Proposta, come previsto dalle Condizioni di Assicurazione.

firma Contraente/Assicurato
-----------------------------

**Condizioni espressamente accettate**

Agli effetti degli artt. 1341 e 1342 del Codice Civile, il Contraente/Assicurato dichiara di conoscere, approvare ed accettare specificamente le disposizioni dei sotto elencati articoli il cui testo è riportato nelle "Condizioni di Assicurazione", che formano parte integrante del presente contratto:

**NORME COMUNI A TUTTE LE GARANZIE** -> art. 1.1 - Dichiarazioni del Contraente; art. 1.2 - Persone Assicurabili - Persone Assicurate - Limiti di età; art. 1.3 - Variazione dell'attività lavorativa - obbligo di comunicazione; art. 2.2 - Tacito rinnovo dell'assicurazione; art. 3.3 - Cessazione dell'assicurazione; art. 4.1 - Pagamento del premio; art. 6.1 - Controversie;

**SEZIONE DECESSO DA INFORTUNIO**-> art. 9 - Che cosa non è assicurato; art. 11.1 - Obblighi in caso di sinistro;

**SEZIONE INVALIDITÀ PERMANENTE DA INFORTUNIO PARI O SUPERIORE AL 60%** -> art. 13 - Che cosa non è assicurato; art. 14 - Limiti, Franchigie e/o Scoperti; art. 15.1 - Obblighi in caso di sinistro; art.15.2 - Criteri d'indennizzabilità

**SEZIONE INABILITÀ TEMPORANEA TOTALE DA INFORTUNIO O MALATTIA** -> art. 17 - Che cosa non è assicurato; art. 18 - Limiti, Franchigie e/o Scoperti; art. 19.1 - Obblighi in caso di sinistro; art.19.2 - Criteri d'indennizzabilità

**SEZIONE RICOVERO IN ISTITUTO DI CURA DA INFORTUNIO O MALATTIA** -> art. 21 - Che cosa non è assicurato; art. 22 - Limiti, Franchigie e/o Scoperti; art. 23.1 - Obblighi in caso di sinistro; art.23.2 - Criteri d'indennizzabilità

**SEZIONE PERDITA DEL POSTO DI LAVORO** -> art. 25 - Che cosa non è assicurato; art. 26 - Limiti, Franchigie e/o Scoperti; art. 17.1 - Obblighi in caso di sinistro; art.27.2 - Criteri d'indennizzabilità

firma Contraente/Assicurato
-----------------------------

**Periodicità del premio e mezzi di pagamento**

Il pagamento del premio avviene in via anticipata all'atto della sottoscrizione del presente modulo e viene corrisposto alla Compagnia in un'unica soluzione così come maggiormente dettagliato dall'art. 4.1 delle Condizioni di Assicurazione. La modalità di pagamento prevista è l'addebito diretto su conto corrente bancario.

luogo e data	intermediario
cognome, nome e visto incaricato per verifica firma e poteri	



**Spett.le Credemassicurazioni S.p.A.**  
**Ufficio Sinistri**  
Via Sani 3  
42121 Reggio Emilia RE

## Protezione Reddito: denunciando un sinistro

Per rendere più rapida la valutazione del tuo sinistro, ti ricordiamo di spedire tutta la documentazione richiesta. Se preferisci, puoi denunciare il sinistro tramite la tua area riservata disponibile su [www.credemassicurazioni.it](http://www.credemassicurazioni.it) oppure consegnare tutta la documentazione all'intermediario presso cui hai acquistato la tua copertura. Ti serve una mano per la compilazione? Contatta il numero verde gratuito 800.27.33.36

- Numero di polizza \_\_\_\_\_
- Filiale \_\_\_\_\_
- Nome del tuo gestore \_\_\_\_\_

### Dati dell'assicurato - allegare sempre copia del documento d'identità e del codice fiscale

Cognome e Nome		Data di nascita / /	
Indirizzo completo		Codice fiscale	
Indirizzo completo		n	
E-mail	Telefono	Attività lavorativa dichiarata in polizza	

### Estremi della polizza assicurativa

Numero di polizza	Filiale	Nome del tuo gestore
-------------------	---------	----------------------

### Denuncia di sinistro

Data e ora di accadimento	Luogo di accadimento
Breve descrizione di cosa è accaduto	
_____	
_____	
_____	
_____	

### e pertanto richiedo l'attivazione della garanzia (Indicare con una X):

**Morte da infortunio**  
*documenti da allegare:*

- Copia del documento d'identità e codice fiscale della persona denunciante il decesso
- Certificato di morte dell'assicurato
- Documentazione medica, con particolare riguardo alla cartella clinica nel caso vi sia stato ricovero
- Atto notorio da cui risulti la situazione testamentaria e l'identificazione degli eredi (qualora fra i beneficiari vi siano minorenni, decreto del Giudice Tutelare che autorizzi la liquidazione ed esoneri Credemassicurazioni circa il reimpiego della quota spettante al minorenne)

**Inabilità temporanea totale da infortunio o malattia***documenti da allegare:*

- Copia delle cartelle cliniche relative ai ricoveri o altra eventuale documentazione medica con certificato medico attestante l'inabilità totale temporanea
- Certificati medici emessi alla scadenza del precedente (il mancato invio di un certificato alla scadenza del precedente costituisce cessazione del periodo di inabilità totale temporanea)
- Documentazione che attesti, in caso di inabilità temporanea totale, che alla data del sinistro l'assicurato è un lavoratore autonomo (es. Visura Camerale aggiornata ad una data successiva al sinistro, partita iva.)

**Invalidità permanente da infortunio (uguale o superiore al 60%)***documenti da allegare:*

- Certificazione di invalidità totale permanente emessa dagli enti preposti o da un medico legale con l'attestazione del grado di invalidità, nonché copia della cartella clinica ed eventuale verbale di incidente stradale

**Ricovero in istituto di cura dovuto a infortunio o malattia***documenti da allegare:*

- Copia delle cartelle cliniche relative al ricovero o altra eventuale documentazione medica
- Documentazione attestante il fatto che l'assicurato è un lavoratore dipendente pubblico o che evidenzi lo stato di non lavoratore
- Documentazione che attesti l'attività lavorativa dell'assicurato al momento del sinistro (per i non lavoratori il certificato rilasciato dalla sezione circoscrizionale per l'impiego, per i lavoratori dipendenti pubblici copia della busta paga del mese in cui si è verificato il ricovero)

**Perdita del posto di lavoro***documenti da allegare:*

- Copia della lettera di assunzione
- Copia della lettera di licenziamento
- Copia del certificato di disponibilità al lavoro rilasciato dalla sezione circoscrizionale per l'impiego o documento equipollente

**Dichiarazione dell'assicurato che libera del riserbo i medici curanti** (necessaria **per tutte le garanzie** tranne morte da infortunio e perdita del posto di lavoro)

Dichiaro che le informazioni da me fornite corrispondono al vero ed, inoltre, dichiaro di sciogliere da ogni riserbo i medici curanti e di consentire a Credemassicurazioni le indagini e gli accertamenti al fine di adempiere agli obblighi contrattuali relativamente alla presente denuncia di sinistro. È fatto salvo il diritto all'oblio oncologico.

Data  -----/-----/-----	Firma (leggibile)
-------------------------------	-------------------

**Dichiarazione dell'assicurato che libera del riserbo il datore di lavoro** (necessaria **solo per la garanzia perdita del posto di lavoro**)

Dichiaro che le informazioni da me fornite corrispondono al vero ed inoltre dichiaro di sciogliere da ogni riserbo il datore di lavoro e di consentire a Credemassicurazioni le indagini e gli accertamenti al fine di adempiere agli obblighi contrattuali relativamente alla presente denuncia di sinistro.

Data  -----/-----/-----	Firma (leggibile)
-------------------------------	-------------------